Incontri giuridico-legali

VADEMECUM

Progetto

L.I.R.A.

eLaborare Insieme
peRcorsi
Antiviolenza

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Pari Opportunità

CITTA' DI VENEZIA
DIREZIONE
ATTIVITÀ CULTURALI E TURISMO
SERVIZIO CITTADINANZA DELLE DONNE
E CULTURE DELLE DIFFERENZE
CENTRO DONNA

DEDALUS COOPERATIVA SOCIALE

VADEMECUM INCONTRI GIURIDICO-LEGALI
PROGETTO L.I.R.A.
(eLaborare Insieme peRcorsi Antiviolenza)
2013-2014

Il progetto L.I.R.A. è un progetto biennale realizzato grazie al contributo del Dipartimento per le Pari Opportunità del Consiglio dei Ministri promosso dal Servizio Cittadinanza delle Donne e Culture delle Differenze del Comune di Venezia in collaborazione con la Cooperativa Sociale Iside.
L'obiettivo del progetto L.I.R.A. è di incrementare le risorse e gli strumenti del Centro Antiviolenza del Comune di Venezia a sostegno delle donne.

INDICE

Introduzione **pag. 3**

Giovedì 11 aprile, Municipalità di Mestre Carpenedo
"L'amore camuffato" **pag. 4**

Martedì 7 maggio, Municipalità di Mestre Carpenedo
"I diritti di cui le donne possono avvalersi" **pag. 7**

Martedì 4 giugno, Municipalità del Lido e Pellestrina
"La donna e il lavoro" **pag. 10**

Martedì 24 settembre, Municipalità del Lido e Pellestrina
"La violenza domestica" **pag. 14**

Martedì 8 ottobre, Municipalità di Marghera
"Affido condiviso: perché si, perché no" **pag. 16**

Martedì 12 novembre, Municipalità di Marghera
"Matrimoni contratti all'estero e convivenze in Italia. Norme del diritto internazionale" **pag. 20**

Martedì 3 dicembre, Municipalità di Chirignago Zelarino
"La violenza sulle donne: cos'è, cosa puoi fare, a chi ti puoi rivolgere" **pag. 23**

Martedì 14 gennaio, Municipalità di Chirignago Zelarino
"Le separazioni conflittuali e lo stalking" **pag. 26**

Martedì 4 febbraio, Municipalità di Favaro Veneto
"La tutela per le donne che si ribellano: il Piano nazionale, il numero verde 1522, la rete dei centri antiviolenza" **pag. 28**

Martedì 11 marzo, Municipalità di Favaro Veneto
"Il maltrattamento economico: come difendersi, quali le azioni anche bancarie da intraprendere" **pag. 32**

Martedì 8 aprile, Municipalità di Venezia Murano e Burano
"Coppie di fatto e coppie coniugate" **pag. 38**

Martedì 6 maggio, Municipalità di Venezia Murano e Burano
"La legislazione italiana in materia di violenza e la proposta di legge regionale" **pag. 41**

Introduzione

Questo lavoro nasce all'interno del progetto L.I.R.A. (eLaborare Insieme peRcorsi Antiviolenza) realizzato con il contributo del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e promosso dal Servizio Cittadinanza delle Donne e Culture delle Differenze del Comune di Venezia in collaborazione con la Cooperativa Sociale Iside.

Il vademecum rappresenta una sintesi degli incontri di informazione giuridico-legale svolti nel biennio 2012-2014 che avevano come obiettivo il fornire alle donne e agli operatori che entrano in contatto con la violenza di genere luoghi e contesti di informazione e sensibilizzazione oltre che di confronto.

La sintesi verrà tradotta nelle 3 lingue più rappresentative dei flussi migratori territoriali, al fine di raggiungere anche quelle donne che non solo subiscono l'isolamento perpetrato dal maltrattante ma anche l'isolamento linguistico.

Raggiungere anche queste donne migranti significa dar loro la possibilità di sapere che c'è qualcuno che le può aiutare.

Le tematiche trattate sono state suggerite ed individuate dalle singole Municipalità del Comune di Venezia.

Le autrici e curatrici degli interventi sono: la dr.a Patrizia Marcuzzo Responsabile U.O.C. del Centro Antiviolenza del Comune di Venezia, la dr.a Sara Pretalli psicologa psicoterapeuta della Cooperativa Sociale Iside, la dr.a Raffaella Toniolo psicologa del lavoro consulente dello Sportello Donna al lavoro del Centro Donna, l'avvocata Annamaria Marin, l'avvocata Chiara Santi, l'avvocata Margherita Salzer e l'avvocata Francesca Maggiolo consulenti legali del Centro Antiviolenza fino a Maggio 2013.

Cogliamo l'occasione per ringraziare nuovamente tutte le Municipalità del Comune di Venezia che hanno partecipato attivamente agli incontri e hanno anche messo a disposizione gli spazi adeguati allo svolgimento degli stessi.

Ringraziamo inoltre tutte le persone che hanno preso parte al percorso di informazione legale, fornendo interessanti ed utili spunti di riflessione.

"L'AMORE CAMUFFATO"

(11 Aprile 2013)

Amore. Un concetto tanto scontato e ovvio, quanto complesso e difficile da definire. Un tema molto caro alle donne che si rivolgono al Centro Antiviolenza, elemento che si ritrova nelle loro storie e le accomuna.
Il presente contributo si propone come una lettura personale e psicologica dell'"amore camuffato", possibile grazie alla maturata esperienza di lavoro di sostegno psicologico con le donne vittime di violenza e che, riprendendo le parole che compongono il titolo, possiamo qui nominare "vittime dell'amore camuffato".
Quelle che seguono sono solo alcune delle espressioni utilizzate dalle donne che ho incontrato in questi anni per raccontarmi il loro "amore camuffato":

> *"Avevo tanto amore per lui, adesso quest'uomo è un altro...ho amato tanto quest'uomo e non posso spiegare cosa è successo tra di noi. Nemmeno i grandi uomini possono spiegare l'amore, neanch'io. Un giorno il mio amore non gli bastava più e lo ha calpestato".*
>
> *"Quando ti innamori il cuore prevale. Amore e violenza non stanno insieme, ma all'inizio non te ne accorgi. Io ero tanto innamorata di mio marito, ma quando mi picchiava l'amore non c'entrava più, questo lo avevo capito ma è stata la paura ad avermi legata a lui".*
>
> *"Non te lo so dire perché gli volevo bene, è stato il mio unico uomo, ha fatto male a me e alle nostre figlie e so che lo farebbe ancora. Forse ho sopportato tanto perché mi dava certezza e sicurezza, sì, nonostante le botte, ma l'amore no quello non me lo dava".*
>
> *"E' come se ti abituassi a vivere male, così non sai più nemmeno il bello delle cose, il bello dell'amore".*
>
> *"L'ho sposato perché lo amavo. Era l'amore di una vita. All'inizio una felicità mai provata, poi non ho ricevuto più niente. Pensavo che lui mi picchiasse anche per amore poi ho iniziato a vedere le cose in modo diverso".*
>
> *"E' stato l'amore più grande della mia vita, lo amavo anche quando prendevo le botte ma ora vorrei un uomo che mi amasse davvero".*
>
> *Barbara disegna su un foglio il suo cuore per vedere quanto spazio è ancora occupato da lui, anche dopo tanto tempo lui rimane incollato lì, proprio sulla punta e al centro tanto spazio vuoto".*

Nelle parole delle donne maltrattate si ritrovano spesso esperienze e vissuti simili, sebbene non vada mai dimenticato che ogni donna è portatrice di una propria individualità e di una originale biografia.

Qualcuno potrebbe pensare che l'amore sia un bisogno esclusivo di queste donne e, forse, giungere alla conclusione che sia il "troppo" bisogno d'amore a confonderle e a portarle ad incontrare l'"amore camuffato".

Ma chi potrebbe dire di non aver bisogno d'amore? Chi non lo ha mai sognato? L'amore è un desiderio di tutti, donne e uomini. Se su questo vi fossero ancora dei dubbi basta ricordare quanti brillanti scrittori, poeti, filosofi hanno dedicato (o trovato) il proprio talento a trattare l'amore.

"All you need is love" (The Beatles)

"Ahimè, perché l'amore, di aspetto così gentile è poi, alla prova, così aspro e tiranno"

(William Shakespeare, Romeo e Giulietta)

Ma l'amore non e' nel cuore, ma e' riconoscersi dall'odore. E non puo' esistere l'affetto senza un minimo di rispetto..." (Non è nel cuore, Eugenio Finardi)

"L'amore può superare qualunque ostacolo ma non quello che segna la fine"

(Giovanni Soriano)

Ma allora cosa contraddistingue l'amore dall'"amore camuffato"? È l'amore che si traveste, si maschera, si trasforma in altro oppure è questo "altro" che si camuffa così bene da essere scambiato per amore fino a svelare la sua vera natura?

Le domande formulate vogliono, con un gioco di parole, mettere in luce due diversi aspetti dello stesso fenomeno. Con il concetto di "amore camuffato" si vuole porre l'attenzione al processo che caratterizza le relazioni violente. Le aggressioni fisiche e psicologiche vanno a rompere l'ambiente sicuro, la relazione affettiva nella quale la donna aveva riposto la sua fiducia e le sue aspettative.

Questa violenta rottura, più o meno inaspettata e immediata, procura disorientamento, perdita di riferimenti, reazioni di stress e con il tempo anche sintomi depressivi, ansia generalizzata, etc.

La violenza può continuare a manifestarsi in varie forme: violenze fisiche, violenze psicologiche, violenze sessuali, violenze economiche.

Di fronte a questi fenomeni, in qualità di osservatori esterni "amore" sarebbe l'ultima delle parole che pronunceremmo per definire una tale relazione; tuttavia le donne maltrattate continuano a vivere una fase "amorosa" all'interno della relazione, ma essa è solo una delle fasi che caratterizza la relazione esistente e che la letteratura specializzata definisce "ciclo della violenza". La fase del sollievo, dopo l'aumento della tensione e l'esplosione del maltrattamento vero e proprio è detta "luna di miele", la donna riceve scuse e attenzioni amorevoli, l'uomo si dimostra nuovamente dolce, premuroso e in questo modo mira a farsi perdonare per la violenza agita.

La donna si trova di fronte l'uomo affascinante e amorevole; talvolta raccoglie le sue richieste d'aiuto, pensa di essere l'unica in grado di poterlo salvare e nutre l'illusione di riuscire a porre fine alla violenza.

Il ciclo della violenza ci aiuta a comprendere perché per le donne sia così difficile uscire dalla violenza.

Chiedersi se l'amore camuffato sia in realtà qualcosa di diverso dall'amore ma così ben travestito da ingannare lo sguardo, vuole porre l'accento sul fatto che altri aspetti entrano in gioco nelle relazioni intime.

La violenza sulle donne è infatti, un fenomeno endemico e di carattere culturale: spesso sia le istituzioni che la

cultura umiliano le donne, dando loro la responsabilità della loro condizione subordinata.
Il motore della violenza nei confronti delle donne è strettamente legato alle dinamiche di potere e controllo, ed è questo il fattore essenziale per stabilire se si tratta di un conflitto o di una violenza.
La violenza si inscrive in una dimensione di disparità dei ruoli sociali che vengono attribuiti all'uno e all'altra, quando una donna si discosta dal ruolo che socialmente le viene attribuito l'uomo può ricorrere alla violenza per avere nuovamente il controllo della relazione e ristabilire la disparità tra i ruoli.
L'ONU stessa definisce la violenza sulle donne come originata da una storica e culturale disparità di potere e controllo fra i generi, sottolineando come la categoria delle donne o meglio del genere femminile è storicamente vittimizzata, oppressa, lesa nei suoi diritti, nelle sue libertà, nel suo diritto all'integrità psicofisica dalla categoria degli uomini.
L'amore camuffato è una violenza sul genere femminile.

A cura della dr.a Sara Pretalli

"I DIRITTI DI CUI LE DONNE POSSONO AVVALERSI"

(7 Maggio 2013)

Una cornice normativa favorevole

Gli ultimi tre anni sono stati fortemente connotati dal coinvolgimento attivo nella stigmatizzazione e contrasto della violenza di genere da parte di autorevoli organismi nazionali ed internazionali con ripercussioni significative per il nostro paese.

Determinante è stata la sottoscrizione da parte degli Stati membri del Consiglio d'Europa della *Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*, firmata a Istanbul, l'11 maggio 2011 che lo stato italiano ha ratificato dopo due anni con la legge n. 77 del 27 giugno 2013.

Nel frattempo, il 25 giugno del 2012 viene presentato a Ginevra il *Rapporto della Special Rapporteur sulla violenza contro le donne in Italia, le sue cause e conseguenze*. La relatrice è l'avvocata sudafricana docente di diritti umani Rashida Manjoo che su incarico delle Nazioni Unite ha visitato il nostro paese tra il 15 e il 26 gennaio per raccogliere dati e testimonianze attraverso colloqui e relazioni di soggetti istituzionali di organismi centrali e locali, centri antiviolenza e donne sopravvissute alla violenza. Nel rapporto viene descritto un paese dotato di buone norme ma che non vengono efficacemente applicate. Emerge una diffusione capillare della violenza domestica pervasiva e pervicace, trasversale e culturalmente radicata e che spesso non viene percepita come reato in una società ancora fortemente patriarcale, ove il numero di femminicidi si conferma nell'ordine di 1 donna uccisa dal proprio partner o ex partner ogni 3 giorni. Gli interventi dei soggetti deputati al contrasto della violenza di genere appaiono disomogenei sul territorio nazionale con esperienze e competenze d'eccellenza che fanno da contrappunto a gravi scoperture a macchia di leopardo, con pesanti deficit nella rilevazione della richiesta di aiuto, nella analisi del rischio e nelle azioni di rete a protezione della donna. La Special Rapporteur dell'ONU accanto alla soddisfazione per le azioni normative del governo e del parlamento esprime anche forte preoccupazione per le difficoltà ad ottemperare concretamente agli obblighi derivanti dagli accordi internazionali e alle stesse norme nazionali, tanto da non riuscire a ridurre il tasso di femminicidi né a mutare sostanzialmente la vita di molte donne in condizione di maggior rischio di marginalizzazione. Le Raccomandazioni rivolte al Governo che chiudono il documento sono incisive e invitano ad agire per:

- il riordino, l'implementazione e l'applicazione delle norme,
- azioni di sensibilizzazione che promuovano informazione, consapevolezza e cambiamento culturale,
- azioni di supporto ai centri antiviolenza,
- il potenziamento e sinergia nel monitoraggio del fenomeno e condivisione dei dati fra organismi locali e l'Istituto Nazionale di Statistica.

Un anno dopo il Rapporto della Manjioo, in Italia si assiste all'insediamento di un nuovo governo e parlamento che si rivelano particolarmente sensibili e concretamente attivi. La nuova Presidente della Camera

nel suo discorso di insediamento del 16 marzo 2013 dichiara: "*Dovremo farci carico dell'umiliazione delle donne che subiscono violenza travestita da amore. Ed è un impegno che fin dal primo giorno affidiamo alla responsabilità della politica e del Parlamento"*. Subito dopo la nuova Ministra per le Pari Opportunità indice il primo Audit Nazionale sulla violenza di genere a cui partecipa anche il Centro Antiviolenza del Comune di Venezia. Nella relazione presentata alla Ministra la responsabile del Centro Antiviolenza di Venezia auspica che l'attenzione del governo si concretizzi attraverso l'erogazione di fondi certi e costanti per il sostegno dei progetti di uscita dalla violenza, anche attraverso il finanziamento di interventi di riqualificazione professionale e con progetti per il mantenimento o l'inserimento al lavoro e la individuazione di alloggi pubblici riservati alle donne in uscita dalle Case Rifugio. Si auspica anche la creazione di un Coordinamento Nazionale dei Centri Antiviolenza Pubblici, per un migliore monitoraggio e valorizzazione degli interventi e per un'azione più efficace degli stessi.

Sempre nel 2013 viene convertito in legge il decreto-legge n.93 recante: "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere (...)".

Anche a livello locale nel 2013 assistiamo ad una importante conquista: il 23 aprile la regione Veneto promulga la legge regionale n°5 "*Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne"* che *"promuove nei confronti delle donne vittime di violenza interventi di sostegno volti a consentire di ripristinare la propria inviolabilità e di riconquistare la propria libertà, nel pieno rispetto della riservatezza e dell'anonimato"*.

Questo nostro percorso giuridico-legale si inserisce in questa favorevole cornice normativa.

A cura della dr.a Patrizia Marcuzzo

***

Nell'introdurre la tematica di quali siano i diritti di cui le donne possono avvalersi, la risposta apparentemente ovvia è naturalmente TUTTI!

La legge è per sua natura universale, e per definizione uguale per tutti.

Ma se durante la Rivoluzione Francese Olympe De Gouges (1748/1793) ha sentito la necessità di scrivere la "Dichiarazione dei diritti delle cittadine", e ne è conseguentemente morta per ghigliottina ovvio non era e ovvio non è.

Si tratta di chiedersi quindi QUALI siano le leggi che contrastano la violenza di genere e COME sia possibile utilizzarle in questa ottica.

Possiamo allora distinguere tre diverse tipologie:

A – Norme che tengono conto della RELAZIONE VIOLENTA che sta alla base della condizione di maltrattamento e violenza, e che tendono ad incidere su di essa, norme quindi dichiaratamente finalizzate a contrastare la condizione esistenziale che sottostà alla violenza (ad esempio invio ai Centri Antiviolenza, patrocinio a carico dello stato, misure di sostegno economico ecc.)

B – Norme di “ORDINE PUBBLICO” soprattutto penali, con forti caratteristiche “simboliche”.

Sono norme che tendono a confondere e sovrapporre, spesso in maniera tale da perdere di vista l’obiettivo di contrasto alla violenza, il problema di ordine pubblico con quello di effettivo contrasto alla violenza. Ne è un esempio recente il cosiddetto Decreto sul Femminicidio.

C – Norme cosiddette EMANCIPATRICI, non necessariamente finalizzate al contrasto alla violenza ma che riconoscendo e sostenendo la soggettività femminile nella pratica quotidiana di diritti soggettivi sono un valido aiuto nel percorso di riabilitazione. Appartengono a questa categoria quasi tutte le norme in materia di lavoro.

Nel percorso di contrasto alla violenza è importante non solo chiedersi quali siano i diritti che le norme riconoscono, ma anche COME usare queste norme.

Ponendo al centro la SOGGETTIVITA’ della donna, ovvero usando gli strumenti giuridici in maniera coerente al percorso di vita della donna e non con modalità pre-costituite e astratte. Diversamente senza rispetto dei tempi e delle modalità scelte da lei si rivelerà presto l’inutilità della azione giuridica “forzata” (con conseguenti ritrattazioni ed effetti negativi per la donna).

Come concretamente intervenire nei servizi?

Tenendo presente la centralità del percorso soggettivo della donna e quindi non utilizzando protocolli, ovvero procedure standard che dovendo andare bene per tutte non vanno bene per nessuna, ma BUONE PRATICHE di condivisione delle decisioni, di informazione esauriente, di sostegno, usando quindi le leggi secondo le esigenze della donna, non viceversa.

La stessa Convenzione di Istanbul prevede esplicitamente che non si possa condizionare, da parte dei servizi, il sostegno alla donna alle sue scelte giuridiche (ad esempio alla presentazione o meno di denuncia, o di richiesta di separazione o divorzio):

” *Articolo 18 – Obblighi generali*

1 Le Parti adottano le necessarie misure legislative o di altro tipo per proteggere tutte le vittime da nuovi atti di violenza.(omissis)

4 La messa a disposizione dei servizi non ***deve essere subordinata alla volontà della vittima di intentare un procedimento penale o di testimoniare contro ogni autore di tali reati.”***

A cura dell’avv. Chiara Santi

"LA DONNA E IL LAVORO"

(4 Giugno 2013)

Volevo cominciare con alcuni dati di una ricerca che è stata presentata più o meno un mese e mezzo fa dall'associazione Valore D, un'associazione di donne prevalentemente imprenditrici, che cercano di stimolare la presenza femminile nel mercato del lavoro e il loro accesso ai vertici. Dalla ricerca è emerso che in Italia risulta occupato il 46,5% delle donne, contro una media europea che supera il 60%. Questo significa che una serie di risorse e competenze non sono utilizzate all'interno del mercato del lavoro in Italia o, in altre parole, che il mercato del lavoro italiano non sfrutta in pieno tutte le potenzialità, le risorse, le energie che la componente femminile può dare allo sviluppo economico del territorio.

Per quanto riguarda i dati sulla disoccupazione l'ISTAT indica che in Italia nel 2009 si era giunti al 9%. Nel primo trimestre di quest'anno siamo arrivati al 12,8%. All'interno di questi dati non vengono tuttavia considerati i lavoratori e le lavoratrici autonomi, i/le liberi/e professionisti/e, gli imprenditori e le imprenditrici che hanno chiuso e perso la propria attività. Dobbiamo dunque considerare in modo relativo un dato che è già di per sé grave. A trovarsi a casa da un giorno all'altro sono soprattutto i giovani e le giovani con meno di 25 anni e le persone di fascia d'età tra i 40 e i 45, che sono anche le persone che hanno più difficoltà al momento del reinserimento lavorativo.

Ma quali possono essere gli effetti psicologici della disoccupazione sulla persona?

Il primo pensiero di chi perde il lavoro corre a "non ho più un reddito", perdendo il lavoro perdo la capacità di produrre/avere reddito e poter sostenere le mie spese, la mia vita etc. Dall'altra parte oltre alla perdita del reddito, la disoccupazione si lega in modo imprescindibile alla perdita del proprio ruolo in società e alla perdita del proprio ruolo sociale è spesso correlata la perdita di autostima. Questo circuito psicologico diventa quasi un circolo vizioso: perdo l'autostima, perdo la fiducia in me, la capacità di potermi reinventare una capacità che si lega anche alla possibilità di reinserirsi successivamente nel mercato del lavoro. In sintesi, perdo il lavoro, perdo il mio ruolo, perdo la fiducia in me, questo mi rende difficile reinserirmi, trovo delle porte chiuse, la mia stima e la mia fiducia vanno ancora più giù. Diventa un circolo vizioso difficile da rompere, ma che è importante rompere perché altrimenti il rischio è quello di rimanere per sempre esclusi dal mercato del lavoro.

Vanno rilevate anche delle differenze di genere nel vissuto psicologico della disoccupazione, differenze tra l'uomo disoccupato e la donna disoccupata. In tutta Europa, in questo momento di crisi economica i più colpiti sono stati gli uomini, nella fase di espulsione dal mercato del lavoro sono stati persi più "lavori maschili". L'uomo si è ritrovato dunque in una dimensione che non era abituato a gestire ed è entrato in un ruolo che, nonostante anni di promozione ed educazione sulle pari opportunità, ancora non vive e fatica a riconoscere. E' dunque rientrato in famiglia trovandosi a dover gestire un ruolo che è sempre stato a carico della donna, la cura della casa, la cura dei figli etc., a dover gestire questa nuova situazione senza esserne in qualche modo preparato. Se invece è la donna a perdere il lavoro rientra in una dimensione che è socialmente riconosciuta

per lei, gestione dei figli, gestione familiare etc.

Dopo aver affrontato alcune difficoltà in cui una persona può trovarsi nel momento in cui perde il lavoro parliamo ora specificatamente di donne e ricerca lavoro.

Lo sportello donne-lavoro del Comune di Venezia organizza anche incontri di gruppo dedicati alla ricerca lavoro, perché la condivisione può essere uno strumento importante per la persona che scopre in questo modo di non essere sola a vivere determinate difficoltà e, confrontandosi con chi sta vivendo in quel momento la stessa problematica, può scoprire di avere delle risorse a cui non aveva pensato.

Lo Sportello donne al lavoro nel 2012 ha effettuato 251 colloqui di informazione e orientamento e 139 consulenze approfondite.

Si procede analizzando tutto quello che può rendere la ricerca lavoro problematica; si estrapolano gli aspetti su cui c'è un margine di azione, gli aspetti che dipendono da ciascuno di noi, che sono sotto il nostro controllo e che riesco a cambiare in qualche modo (es. atteggiamento, modo di presentarsi, la formazione, conoscenza linguistica, informatica ecc.). Il suggerimento che solitamente io personalmente do è quello di fermarsi un attimo e partire da sé. Fermarsi e chiedersi dove sono in questo momento, quali sono le mie risorse, i miei vincoli, che cosa c'è in questo momento nel mercato del lavoro anche a livello contrattuale perché, ad esempio, se sono una persona extracomunitaria che ha bisogno di rinnovare il permesso di soggiorno alcuni tipi di contratto potrebbero non essermi utili.

Poi comincio a cercarlo o meglio a propormi al mercato del lavoro. Oggi si parla di ricerca attiva del lavoro, si parla di occupabilità, andare in cerca attivamente delle opportunità lavorative e riuscire a crearmi delle opportunità per inserirmi nuovamente nel processo produttivo. La ricerca attiva è indirizzata a offrire direttamente le mie capacità e il mio tempo al possibile datore/datrice di lavoro.

Ricerca attiva significa dunque che io attivamente vendo le mie competenze al mercato del lavoro ed è essenziale per questo anche avere un obiettivo chiaro, per non sprecare le energie, che già sono poche e che probabilmente mi vengono tolte anche con la serie di no che mi trovo a dover gestire nel corso della mia ricerca.

Per rendere efficace e mirata la mia ricerca, una volta che ho definito le mie risorse, i miei vincoli e il mio obiettivo, è importante avere un piano d'azione, un programma: che cosa devo fare per raggiungere quel determinato lavoro? Come mi sto muovendo? Un programma che sia anche definito nel tempo mi permette di sfruttare al meglio le energie che ho e verificare se sto andando nella direzione corretta o meno per raggiungere il mio obiettivo.

Posso tenere un diario di verifica delle azioni che intraprendo, delle risposte che ottengo o non ottengo, posso costruire un indirizzario di aziende, oltre a rispondere agli annunci, posso farmi un elenco personalizzato di aziende specifiche a cui mandare la mia autocandidatura; posso costruire un elenco di persone-risorsa, ossia persone che possono avere dei contatti utili per quel settore del mercato del lavoro in cui voglio essere inserita, questo perché lo strumento del passaparola rimane ancora uno dei più forti in assoluto, soprattutto in questo momento di poca richiesta. Posso utilizzare i servizi sul territorio per informarmi, orientarmi e condividere perché la ricerca è faticosa e frustrante. Concludo dicendo che la ricerca lavoro deve essere

dinamica e flessibile così come, molto probabilmente, lo sarà il lavoro che trovo, considerando che anche nel panorama delle tipologie contrattuali si andrà sempre più sul "ho un lavoro per un tot di mesi e poi devo ripartire". Diventa dunque necessario essere pronti e pronte a rimettersi in gioco e ripartire ogni volta. Il mercato del lavoro purtroppo corre molto più veloce della costruzione delle competenze quindi nel momento in cui ho un vuoto lavorativo devo essere disponibile anche a riempirlo con la costruzione di altre competenze.

A cura della dr.a Raffaella Toniolo

***

Nella introduzione generale abbiamo distinto le leggi relative al contrasto alla violenza in tre categorie A,B,C: quelle che tengono conto della relazione maltrattante, le leggi penali e di ordine pubblico e le leggi emancipatrici.

Trattando della materia del lavoro parliamo soprattutto di LEGGI EMANCIPATRICI (categoria C) anche se troveremo anche elementi delle altre due categorie.

C'è un'altra distinzione che è necessario introdurre ovvero quella tra le norme che regolano la sfera PRIVATA (famiglia, eredità, figli ecc.) e quelle relative alla sfera PUBBLICA (diritto penale, leggi elettorali ecc.). La normativa lavoristica si pone NEL MEZZO: regola materie che appartengono alla soggettività (retribuzione, ferie ecc.) ed ai diritti dei singoli, ma tutela anche interessi generali (sicurezza, salute, previdenza.).

Diceva Massimo D'Antona (giuslavorista ucciso dalle Brigate Rosse) *"Ci sono diritti fondamentali nel mercato del lavoro che devono riguardare il lavoratore non in quanto parte di un rapporto contrattuale, ma in quanto persona che sceglie il lavoro come programma di vita, che si aspetta dal lavoro l'identità, il reddito, la sicurezza cioè i fattori costitutivi della sua vita e della sua personalità".*

E' una proposizione che vale per tutti i lavoratori, ma leggetela al femminile e varrà ancora di più considerando quanta parte abbia avuto ed abbia il lavoro nel percorso di liberazione e di affermazione della soggettività femminile.

Ma di quali leggi parliamo?

Anzitutto la COSTITUZIONE:

Articolo 1 *"l'Italia è una Repubblica democratica* ***fondata sul lavoro***"

Articolo 3 (Principio di uguaglianza) "*Tutti i cittadini hanno* ***pari dignità*** *sociale, sono* ***uguali*** *davanti alla legge,* ***senza distinzioni di sesso****, di razza, di lingua, di religioni, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali"*

Poi tutti gli articoli più specificamente dedicati ai rapporti economici, dal 35 al 47, ove si incontrano i principi di pari retribuzione tra uomo e donna a parità di lavoro, di solidarietà, di diritto alla assistenza sociale, libertà sindacale, libertà di iniziativa economica.

Come molti articoli della prima parte della Costituzione, sono programmatici – cioè enunciano i principi

fondamentali della Repubblica ma anche immediatamente precettivi, ovvero sono obbligatori ed hanno lavorato come un "grimaldello" per affermare concretamente nella normativa vigente (in gran parte precedente alla Liberazione) il principio che sancivano. Così ad esempio dagli articoli 3 e 37 si è avviato il processo normativo che ha condotto da un astratto principio di uguaglianza formale a quello di uguaglianza sostanziale, ovvero le Pari Opportunità e le Azioni Positive.

C'è poi tutto il Libro V del Codice Civile che tratta la materia del Lavoro, ed una serie di leggi specifiche che hanno introdotto notevoli progressi per il lavoro femminile.

Una breve rassegna cronologica:

-legge.n.7/1963 divieto licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio

-legge.n.300/1970 cosiddetto Statuto dei lavoratori (contenente il famoso articolo 18 che prevede l'obbligo di riassunzione in caso di licenziamento illegittimo, oggi rinnovellato dalla cosiddetta legge Fornero che lo estende a tutti i casi di licenziamento per maternità o discriminazione e molestie sessuali)

-legge n.1204/1971 tutela lavoratrici madri

-legge n. 903/1977 parità uomo donna in materia di lavoro

-legge n. 546/1987 tutela lavoratrici autonome madri

-legge n. 379/1990 tutela libere professioniste madri

-legge n. 125/1991 azioni positive per la realizzazione della parità uomo donna nel mondo del lavoro (cosiddette Pari Opportunità)

-legge n. 53/2000 disposizioni per il sostegno della maternità e paternità, per il diritto alla cura ed alla formazione e per il coordinamento dei tempi e delle città

-decreto legislativo n. 215/2003 divieto di discriminazione

E comunque, nell'ottica delle leggi della categoria C, tutte le leggi in materia di lavoro.

Ma concretamente dobbiamo porci il quesito se l'uguaglianza reale ci sia.

Anzitutto possiamo constatare che le donne lavorano in categorie professionali con contratti collettivi nazionali del lavoro "deboli", e inquadrate in livelli bassi, che hanno spesso difficoltà ad accedere al Giudice del lavoro, ad esempio perché lavoratrici straniere senza permesso di soggiorno che svolgono lavoro di assistenza ricattate e ricattabili, purtroppo frequentemente anche sessualmente.

E' quindi importante sapersi orientare, conoscere i propri diritti e soprattutto le modalità concrete per farli valere.

Troviamo allora anche in questo campo una RETE di enti e servizi pubblici e privati, con competenze INFORMATIVE, ISPETTIVE e di ASSISTENZA.

Uffici Pubblici: Ispettorato del lavoro, Direzione Provinciale del lavoro, I.N.P.S.

Privati, Associazioni di categoria, Sindacati, Patronati, Uffici vertenze, C.A.F.

Sono servizi gratuiti e diffusi sul territorio cui le donne possono rivolgersi sia per informazioni che per tutela.

A cura dell'avv. Chiara Santi

"LA VIOLENZA DOMESTICA"

(24 Settembre 2013)

Definisce la violenza che le donne subiscono, nell'ambito delle relazioni di coppia e familiari, all'interno delle mura di casa.

E', quindi, una violenza di genere, di cui di regola la donna è vittima ed il suo partner autore, con differenti modalità di manifestazione (sottomissione e violenze fisiche, ma anche morali – minacce, intimidazioni, pressioni e molestie psicologiche), con il coinvolgimento talvolta anche dei figli della donna, nella veste di vittime – spettatori – autori.

Nel campo del diritto, alla violenza domestica non corrisponde un quadro normativo *ad hoc*, ma è necessario far riferimento ad un sistema articolato di norme, interne e sovranazionali, che dettano principi e regole di vario tipo.

La legge n. 77/2013 *"Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica"* definisce la violenza domestica come la violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verifica all'interno della famiglia o del nucleo familiare *"o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima"*.

Pur in assenza di un definitivo riconoscimento di ogni rapporto di convivenza, è accordata tutela alle vittime di violenza domestica nell'ambito di famiglie fondate sul matrimonio così come nelle famiglie di fatto.

La produzione normativa più recente nel nostro Paese individua con maggior dettaglio soggetti, mezzi e percorsi di riferimento per la donna che subisce violenza domestica.

Strumento privilegiato dal legislatore italiano rimane quello penale, con l'introduzione di nuove figure di reato e di nuove misure cautelari, oltre all'inasprimento delle sanzioni.

In particolare, la legge n. 154/2001 *"Misure contro la violenza nelle relazioni familiari"*, offre una duplice tipologia di risposte – civile e penale – sul presupposto che non è necessario essere vittima di un reato per far ricorso al giudice, bensì è sufficiente una dimostrabile situazione di disagio.

Le misure a disposizione sono articolate dall'articolo 282 *bis* c.p.p.* (*nota 1*) *"allontanamento dalla casa familiare"* e dall'articolo 282 *bis* c.c. *"ordini di protezione contro gli abusi familiari",* caratterizzate da peculiari e simili presupposti di fondo (necessità ed urgenza per il grave pregiudizio alla vita, alla salute psichica, alla libertà della vittima) e prescrizioni (allontanamento immediato dell'autore, sottoposto al divieto di frequentazione dei luoghi "di vita" della vittima e tenuto al versamento di un assegno periodico a favore delle persone conviventi prive di mezzi adeguati).

La legge n. 38/2009 *"Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale nonché in tema di atti persecutori"* ha introdotto, tra l'altro, nel nostro ordinamento il delitto di "atti persecutori" (stalking) – articolo 612 *bis* c.p. * (*nota 1*)

Con la legge n. 119/2013 *"Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza*

di genere" sulla scorta delle indicazioni del Consiglio d'Europa contenute nella cosiddetta Convenzione di Istanbul dell'11.5.2011, è stata introdotta nel nostro processo penale la misura cautelare dell'articolo 384 *bis* c.p.p. "allontanamento d'urgenza dalla casa familiare" strumento di cui oggi la polizia giudiziaria può disporre, previa autorizzazione del Pubblico Ministero, se sussiste il rischio di reiterazione da parte dell'autore colto in flagranza di gravi e specifici reati, con pericolo per la vita o l'incolumità fisica della vittima.
Infine, con la legge n. 172/2012 *"Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale"* (cosiddetta Convenzione di Lanzarote) l'Italia ha, tra l'altro, modificato il reato di *"maltrattamenti contro familiari e conviventi"* punito dall'articolo 572 c.p.; la norma è stata ulteriormente modificata (è ora possibile l'arresto in flagranza, è assicurata una costante informazione alla persona offesa, ecc.) con la legge n. 119/2013 (cosiddetto femminicidio).

*(*nota 1:codice di procedura penale)*

A cura dell'avv. Annamaria Marin

"AFFIDO CONDIVISO: PERCHE'SI, PERCHE' NO"

(8 Ottobre 2013)

Le consulenze legali

La donna che arriva al Centro Antiviolenza incontra un'operatrice "esperta in storie di violenza", una professionista in grado di *comprendere* e accogliere la sua vicenda dolorosa e di aiutarla a fare un po' di ordine in una vicenda dolorosa e difficile da raccontare. Porta alle operatrici anche il *timore di rivelare* perché ha paura di alimentare ritorsioni da parte dell'autore di violenza o perché teme di avere sbagliato qualcosa o di essere stata lei stessa "mancante". Questo timore si amplifica in presenza dei figli a causa della consueta minaccia: "non dire nulla sennò te li tolgono"... In più, le informazioni legali di cui dispone spesso si rivelano lacunose o distorte e in molti casi sono state funzionali a relegarla in una dimensione di vergogna e silenzio, annichilente quanto la stessa violenza agita. La consulenza legale diventa allora un altro importante strumento per "fare ordine" e calibrare il progetto di uscita dalla violenza su informazioni (anche giuridico/legali) corrette. E' così che uno dei primi interventi richiesti dalla donna (o proposto dalle operatrici) è proprio la consulenza legale, spesso fin dal primo incontro con la donna. Le donne arrivano da noi consapevoli che la loro vicenda ha connotazioni legali molto importanti e hanno quindi l'opportunità di verificare la veridicità delle informazioni in loro possesso. La consulenza legale offerta dal nostro Centro è gratuita ed è evidente che se così non fosse, le implicazioni economiche aggiunte alle remore dette sopra costituirebbero un ostacolo insormontabile fra la donna e la possibilità di chiedere aiuto.

Il dato numerico è di circa 250 consulenze legali/anno e il numero di consulenze legali che ogni donna può richiedere dipende dalle necessità della donna e dalla complessità del progetto della donna; non vi è un limite prestabilito e l'accesso alla consulenza viene *mediato* dall'operatrice di riferimento della donna.

La maggior parte delle donne che si rivolgono al Centro ha figli (l'80% circa) e in questo caso la consulenza verte su più aspetti, dalle questioni penali al diritto di famiglia con particolari riferimenti alle norme che regolano la separazione e l'affido.

Le consulenti legali sono presenti anche in ogni équipe settimanale delle operatrici.

A cura della dr.a Patrizia Marcuzzo

***

RIFERIMENTI NORMATIVI :

* Art.29 e 30 Costituzione,
* art.336 bis c.c.* (*nota 2*) ascolto del minore,
* art.315 bis c.c. diritti e doveri dei figli, art.316 c.c. responsabilità genitoriale,
* art.316 bic c.c. concorso nel mantenimento,

* art. 317 c.c. impedimento di uno dei due genitori,
* art. 317 bis c.c. rapporti con gli ascendenti,
* art.337 bis c.c. ambito di applicazione,
* art. 337 ter c.c. provvedimenti riguardo ai figli,
* art.337 quater c.c. affidamento ad un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso,
* art.337 quinquies c.c. revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli,
* art. 337 sexies c.c. assegnazione della casa famigliare e prescrizioni in tema di residenza,
* art. 337 septies c.c. disposizioni in favore dei figli maggiorenni,
* art.337 octies poteri del giudice e ascolto del minore.

Da ricordare inoltre: il Codice Civile risale all'anno 1942; il 19 maggio 1975 entra in vigore la legge 151 che rappresenta la più consistente riforma del Codice Civile con ben 240 articoli che vanno a modificare ed amplificare il diritto di famiglia così da renderlo coerente con i cambiamenti sociali e la nuova concezione della famiglia a cui la Costituzione (1 gennaio 1948) si era ispirata.

Volontariamente la riforma del diritto di famiglia non tocca il cosiddetto "divorzio" entrato in vigore con la legge n. 898 del 1970.

Nell'anno 2006 entra in vigore la legge 54 conosciuta per aver introdotto il cosiddetto affidamento condiviso ed il 10 dicembre 2012 abbiamo infine la legge n. 219 che riguarda ed introduce la perfetta parificazione tra figli nati al di fuori del matrimonio e figli nati in costanza di matrimonio.

Un cambiamento importante quest'ultimo perché fa venir meno i privilegi di ordine personale, patrimoniale che la legge assicurava prima del 10 dicembre 2012 solo ai figli che erano nati durante il matrimonio.

In tutto il codice civile e nelle fonti primarie e secondarie la parola figlio non ha quindi specificazioni di sorta.

Quali i cambiamenti di quest'ultima legge anticipati peraltro dalla legge 56/2004: viene meno il concetto di "potestà" e si introduce quello di "responsabilità genitoriale" e si fa riferimento ripetutamente alla necessità di procedere all'audizione del minore.

Assistiamo al passaggio da una visione *adulto-centrica* ad un'altra visione in cui dovrebbe essere il minore ad essere il centro dell'attenzione: si cerca quindi di evitare che i figli subiscano le conseguenze dei danni causati dalle vicende dei loro genitori riconoscendo loro uno spazio autonomo e protetto.

E quindi è il figlio ad avere il diritto ad essere mantenuto, educato, istruito, ascoltato ed assistito dai genitori.

Non vi è soggezione del figlio ad un potere/dovere dei genitori ma assunzione di un obbligo da parte degli stessi che dovranno esercitare la loro responsabilità di comune accordo tenendo conto della sue capacità ed inclinazioni senza limiti di età.

E' un concetto ampio anche sotto il profilo economico perché vincola i genitori al mantenimento oltre la maggiore età e impone alcuni comportamenti, quali ad esempio il dover concordare la residenza del minore.

I genitori dovrebbero quindi avere un modello educativo unico.

Viene da chiedersi come questo possa conciliarsi con l'alta conflittualità che spesso caratterizza la fine di un rapporto, con un comportamento violento agito da un componente della coppia verso l'altro, su cosa debba intendersi un "progetto" ed un "modello" educativo unico quando vi siano comportamenti di svalutazione,

sottovalutazione, critica continua, mobbing o stalking di un partner verso l'altro.
Interrogativi a cui la giurisprudenza non dà risposte univoche, ritenendo talvolta che una forte conflittualità sia fisiologicamente connaturata ad una fase di crisi; altre che si debba valutare e censurare con la modifica del regime di affido il comportamento di chi sia refrattario a seguire le indicazioni dategli dal Giudice, dai Servizi, da un mediatore o consulente.
In buona sostanza valutando caso per caso.

(** nota 2*:*codice civile*)

A cura dell'avv. Margherita Salzer

***

LEGISLAZIONE

Costituzione: articolo 29 riconosce i diritti della famiglia; eguaglianza morale e giuridica tra coniugi
articolo 30 diritto e dovere dei genitori di mantenere, istruire, educare i figli
Codice Civile Libro I
Matrimonio: articoli 143- 147 diritti e doveri dei coniugi
Separazione, divorzio: articoli 149/151-155
Responsabilità genitoriale: articoli 315-315 bis-316-316 bis-337 bis/337 octies
legge 898/1975: scioglimento del matrimonio
legge 54/2006: affidamento condiviso
legge 219/2012: parificazione tra figli nati entro o fuori del matrimonio
decreto legislativo n.154/2013: **è stato emanato successivamente all'incontro. In vigore dal 7/2/2014 ha profondamente innovato la materia:** sono stati aboliti gli articoli del codice civile dal 155 bis al 155 sexies, sostituiti dalle nuove norme di cui agli articoli da 337 bis a 337 octies.
L'argomento del presente incontro è sapere cosa avviene del rapporto genitoriale quando tra madre e padre la relazione si scioglie.
Per le donne madri che "fuggono" o vogliono sfuggire da compagni violenti uno dei problemi principali è quello che può succedere alle/ai figlie/i che di solito vogliono tenere con sé; devono affrontare la frequente minaccia di mariti e compagni: "non ti lascerò i figli, te li porterò via, non te li lasceranno, non hai i soldi per mantenerli".
Minacce infondate: la legge considera i genitori pari tra loro e si preoccupa solo dell'interesse, del benessere dei figli.
Va ricordato che da poco per legge è completa la equiparazione tra figli nati nel matrimonio e figli nati fuori dal matrimonio.
Genitorialità è sostanzialmente l'obbligo imposto a entrambi i genitori di mantenere, educare, istruire la prole vedi articolo147 c.c.

Responsabilità genitoriale è il diritto-dovere dei genitori di provvedere nel senso più ampio del termine ai propri figli (mantenimento, educazione, istruzione, assistenza morale) attribuita al singolo non nel proprio interesse ma per realizzare l'interesse dei figli minori.

Regola è che entrambi i genitori **di comune accordo** esercitino la responsabilità genitoriale.

E' evidente che nella coppia in armonia i figli sono "affidati" a entrambi.

Problema: e quando i genitori si separano? Chi dei genitori sarà responsabile nei confronti dei figli? Chi eserciterà la responsabilità genitoriale? Con chi vivranno i figli?

AFFIDAMENTO CONDIVISO. E' stato introdotto e reso obbligatorio dalla Legge n.54/2006:

Si cerca di mantenere il modello della bi-genitorialità nonostante il fallimento della coppia.

Principi fondamentali: a) diritto inviolabile del minore a mantenere un rapporto completo con entrambi i genitori; b) diritto-dovere di entrambi i genitori di educare i figli, di svolgere responsabilmente la propria funzione genitoriale, di non essere privati della propria funzione senza gravi e giustificati motivi; c) i minori devono essere ascoltati (dal Giudice) quando si devono prendere decisioni che li riguardano.

Si sposta l'attenzione sui "diritti" dei minori.

AFFIDAMENTO ESCLUSIVO: le/i figlie/i sono affidate/i a uno solo dei due genitori. Regime adottato solo eccezionalmente nel caso in cui si dimostri che è contrario all'interesse di figlie/i essere affidate/i a entrambi i genitori.

Si sceglie un modello di mono-genitorialità e il genitore non affidatario (con il quale i figli non vivono) conserva il potere di intervenire solo sulle scelte di maggiore importanza.

Modello che risponde maggiormente alle esigenze manifestate dalle donne soprattutto se maltrattate.

Oggi però si è preferito abbandonare la contrapposizione tra madre e padre e indicare agli ex partners la via della collaborazione in qualità di genitori nell'interesse dei figli indipendentemente dai reciproci rancori e risentimenti. Questo anche nella quotidianità.

I due soggetti dovrebbero passare dal "patto coniugale" al "patto genitoriale".

Nella vigenza dell'affidamento esclusivo i conflitti possono essere maggiori sia nel concreto che nel processo.

Se è affidataria esclusiva la donna maltrattata, disistimata, sminuita, si vede rafforzata. Nello stesso tempo privilegiando il percorso della maternità si facilitava un processo di identificazione con il solo ruolo di madre.

Il genitore maltrattante non è più considerato automaticamente un genitore inadeguato.

Nell'affidamento condiviso l'attenzione è sull'ultrattività del ruolo di genitori; **l'affidamento condiviso presuppone la ripartizione di compiti e responsabilità nella gestione del figlio tali da realizzare un bilanciamento delle sfere di competenza di ciascun genitore.**

Mancano però strumenti di sostegno e accompagnamento delle persone che quasi mai sono disponibili alla collaborazione.

Forte è anche il disagio a dover continuare ad avere contatti con il maltrattante.

Forte la richiesta di interventi efficaci soprattutto a tutela delle situazioni economiche.

A cura dell'avv. Francesca Maggiolo

"MATRIMONI CONTRATTI ALL'ESTERO E CONVIVENZE IN ITALIA: NORME DEL DIRITTO INTERNAZIONALE"

(12 Novembre 2013)

Giornata ONU contro la violenza sulle donne

Questo incontro del percorso giuridico legale del progetto LIRA rientra all'interno della programmazione del "Novembre Donna", rassegna di eventi di sensibilizzazione del territorio veneziano promossa dal Comune di Venezia a celebrazione del 25 novembre, Giornata ONU contro la violenza sulle donne.

"Novembre Donna" spazia da attività seminariali a spettacoli teatrali che coinvolgono la città a più livelli: scuole, operatori dei Servizi, donne e uomini della città. L'obiettivo è di promuovere consapevolezza e cambiamento culturale in conformità alle raccomandazioni contenute in numerosi atti e norme: tra le altre la Conferenza di Istanbul, la legge 119 del 2013 e la legge della regione Veneto n°5 del 2013 (solo per nominare le più recenti).

Uno fra gli eventi più significativi che hanno contraddistinto la programmazione di quest'anno è stato lo spettacolo "Ferite e morte", il progetto teatrale sul femminicidio scritto da Serena Dandini e rappresentato anche al Palazzo delle Nazioni Unite di Ginevra e al Consiglio d'Europa di Strasburgo.

Non meno importante sarà il coinvolgimento della sede RAI di Venezia il 25 novembre con una manifestazione promossa dal Comune di Venezia che vede la presenza del Comitato *Se Non Ora Quando* e di numerose associazioni di donne del veneziano.

Molte altre sono le iniziative in cartellone e tutte hanno il fine di celebrare la data scelta dall'ONU in omaggio alle tre sorelle Mirabal, assassinate il 25 novembre 1960. La loro vicenda è nota al mondo anche attraverso la narrazione di Dedè, la sorella più piccola unica superstite, le cui memorie sono state raccolte da Julia Alvares nel libro "Il tempo delle farfalle". *Las mariposas* era il loro nome in codice nella guerriglia contro Trujillo, dittatore della Repubblica Dominicana ucciso a sua volta nel 1961 dopo la sollevazione popolare scaturita anche a seguito dell'omicidio delle sorelle. "*La bellezza, la vivacità e l'indomabile fragilità delle quattro sorelle Mirabal - passate alla storia come le eroine della lotta di liberazione dominicana contro la terribile dittatura del generale Trujillo, e ancora oggi ricordate in tutta l'America Latina nella "Giornata internazionale contro la violenza sulle donne" -, avevano loro guadagnato il nome di battaglia di* las mariposas*, le farfalle. Nate in una famiglia benestante e colta, le quattro ragazze rimasero sempre legate da un affetto complesso e profondo nonostante le notevoli diversità d'indole e di destino: la ribelle Minerva scelse giovanissima di essere l'avvocato degli oppressi, Patria la devota arriva alla guerriglia per le vie imperscrutabili della fede religiosa, la frivola e romantica Marìa Teresa si impegna nella causa per amore, mentre Dedè, l'unica sopravvissuta e la meno incline all'impegno politico e alla rivolta, narrando molti anni dopo la loro polifonica storia si riunisce finalmente e senza riserve alle sorelle*". (da "Il tempo delle farfalle").

Le tre sorelle sono state uccise in un'imboscata, andavano a trovare i loro mariti reclusi, catturati dai soldati di Trujillo che per anni aveva negato le visite ai loro uomini. Improvvisamente il permesso viene concesso ma è

una trappola: di ritorno dal carcere vengono intercettate, rapite e bastonate a morte; il governo simulerà un incidente. L'ONU nel 1998 approvò all'unanimità l'universalizzazione della data del 25 novembre come simbolo della lotta contro la violenza fisica e psicologica agita sulle donne in ogni parte del mondo e nel 1999 approvò la risoluzione 54/134 con cui scelse la data del 25 novembre per la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

Il monitoraggio del fenomeno ci conferma che la violenza di genere colpisce le donne senza alcuna distinzione in ogni parte del mondo e che le "accompagna" anche nei movimenti migratori di questa nostra epoca caratterizzata dalla globalizzazione di merci e persone. Ne abbiamo quotidiano riscontro attraverso i dati diffusi dalle agenzie competenti e grazie alle narrazioni di violenza subita dalle donne italiane e migranti (il 33% del totale) che si rivolgono al Centro Antiviolenza. Le donne straniere che si sono rivolte al Centro negli ultimi 2 anni sono soprattutto moldave, rumene e marocchine, seguite dalle donne albanesi e bangladeshi in coerenza con la maggiore presenza di queste nazionalità sul nostro territorio. E' evidente che si tratta di donne con riferimenti culturali, religiosi e normativi molto diversi che chiedono aiuto in un paese in cui spesso non sono ancora integrate e tantomeno autonome. Spesso non parlano l'italiano, hanno una età media di trent'anni e più di un figlio. La maggior parte non ha un lavoro e non dispone di alcuna entrata. Le violenze subite non si discostano molto dalle violenze subite dalle donne italiane. La differenza è che le donne straniere nel momento in cui chiedono aiuto vengono isolate poiché subiscono spesso forme di grave ostracismo da parte della comunità di appartenenza. Per questo motivo le donne che accogliamo nelle Case Rifugio sono soprattutto straniere (il 70%) poiché su di loro pesa anche la totale assenza di rete e risorse proprie, che complica e aggrava la richiesta di aiuto e protezione e rallenta il progetto di uscita dalla violenza (dati del Centro Antiviolenza anno 2013).

Nelle norme internazionali, nazionali e locali è disposto che l'accoglienza e l'ospitalità per le donne che subiscono violenza venga realizzata indipendentemente dal loro stato giuridico o dalla cittadinanza e che possano ricorrere alle case rifugio anche le donne che non risiedono nel comune in cui è ubicata la struttura.

A cura della dr.a Patrizia Marcuzzo

***

Norme di riferimento :

* articolo 3 codice penale " La legge penale italiana obbliga coloro che, cittadini o stranieri si trovano sul territorio dello Stato, salvo eccezioni stabilite dal diritto pubblico internazionale o dal diritto internazionale.

La legge penale italiana obbliga tutti coloro che cittadini o stranieri si trovano all'estero ma limitatamente ai casi stabiliti dalla legge medesima o dal diritto internazionale."

* articolo 330 c.c. decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli;

* articolo 333 c.c. condotta del genitore pregiudizievole ai figli;

In questi casi la sola presenza sul territorio italiano e la circostanza che il comportamento penalmente rilevante o pregiudizievole per i figli venga posto in essere sul territorio italiano rende applicabile il diritto italiano;

* legge 31 maggio 1995 n.218 riforma del diritto intenzionale privato quindi: insieme di regole che disciplinano soggetti che hanno connessione con diversi sistemi giuridici nazionali individuano la giurisdizione e la legge applicabile al rapporto giuridico in questione.

L'Unione Europea attraverso l'adozione di regolamenti ha fornito una disciplina organica a precisazione del diritto internazionale privato.

Quindi i Giudici degli Stati membri devono applicare le norme comunitarie non solo nel caso in cui ci siano collegamenti con altri Stati comunitari ma anche nel caso in cui ci siano parti che hanno contatti con altri Paesi non facenti parte della Unione Europea.

Le fonti del diritto di famiglia sono il Regolamento CEE n.2201/2003 cosiddetto Bruxelles 2 e il Regolamento UE 1259/2010 reso esecutivo in Italia il 21 giugno 2012 cosiddetto Roma III che ha profondamente inciso in materia di separazione e divorzio.

La giurisdizione italiana sussiste (ex articolo 3 legge 218/95) quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia, quando ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio negli altri casi in cui è previsto per legge.

Quali sono i criteri di determinazione del Giudice competente (art. 3 regolamento CEE 2201/2003)?

Abbiamo quali criteri di determinazione del Giudice:

1) la residenza abituale dei coniugi;
2) dell'ultima residenza abituale dei coniugi se uno vi risiede ancora;
3) della residenza abituale del convenuto;
4) della residenza abituale di uno qualunque dei coniugi se essi presentano domanda congiunta;
5) della residenza abituale dell'attore e vi ha risieduto almeno un anno;
6) della cittadinanza comune dei coniugi.

Oltre a questo problema si porrà anche la questione relativa a quale sia la legge applicabile, ma anche per definire quale essa sia si deve far riferimento alla:

* legge dello stato di residenza abituale dei coniugi alla conclusione dell'accordo;

* alla legge dello stato dell'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell'accordo;

* la legge del Foro.

Quindi le problematiche che si pongono sono due: se il Giudice italiano abbia giurisdizione e, se ce l'ha, quale sia il diritto applicabile.

Si dovrà verificare caso per caso accertando gli elementi di cui si è detto.

A cura di avv. Margherita Salzer

"LA VIOLENZA SULLE DONNE: COS'E' COSA PUOI FARE A CHI TI PUOI RIVOLGERE"

(3 Dicembre 2013)

Violenza contro le donne, violenza di genere, violenza domestica, violenza patriarcale, femminicidio, sono solo alcuni dei termini che utilizziamo, da relativamente poco tempo, per identificare un fenomeno specifico che nuovo non è affatto.

Comportamenti violenti contro le donne, in quanto donne, si perpetrano sin da che si ha memoria dell'umanità, colpiscono donne di ogni età, sono presenti in tutte le culture e vengono espressi attraverso forme e intensità differenti.

Dare nome alle forme di violenza e al maltrattamento che le donne sperimentano nel corso della loro vita significa riconoscere l'esistenza della violenza contro il genere femminile, leggerlo come problema reale, trasformarlo da "affare privato", che riguarda singole individualità, a problema sociale, culturale e collettivo.

Per definire una qualsiasi aggressione come violenza contro le donne è necessario che questo si configuri nell'ambito di una relazione di genere.

In quest'ottica, l'abuso sessuale, le percosse, i comportamenti vessatori, umilianti, svalutanti, l'esercizio del controllo ossessivo sul denaro della partner o della famiglia, vengono identificati come forme di violenza (sessuali, fisiche, psicologiche, economiche) messe in atto per assoggettare il femminile al maschile, ribadire i medesimi ruoli e legittimarli: passivo, sottomesso, dipendente il primo; potente, prevaricante, controllante il secondo. E' in questa modalità di costruire le relazioni di coppia e di vivere i reciproci ruoli che la violenza nasce e si alimenta.

Cosa può fare una donna che si trova in questa situazione?

Non pensare di aver sbagliato, la violenza è sempre colpa di chi la esercita e non di chi subisce, nessuna forma di violenza è giustificabile. E' una violazione dei tuoi diritti oltre che un grave reato;

Non credere di essere l'unica a vivere in questa situazione, come te altre donne la stanno vivendo, altre stanno provando a trovar una via d'uscita e molte ce l'hanno fatta;

Ricorda che non hai nulla di cui vergognarti, anche quando senti di essere in difficoltà a parlarne con qualcuno, questo è il primo passo per interrompere la violenza, confidati con qualcuno di cui ti fidi davvero;

Non lasciarti sopraffare dalla paura e dall'ansia, ricorda che le tue emozioni ti stanno dicendo qualcosa di importante, ti possono aiutare a proteggere te stessa e i/le tuoi/tue figli/e dalla violenza;

Non preoccuparti per lui...pensa a te stessa e ai/alle tuoi/tue figli/e, siete voi le persone che soffrono delle violenze;

Riconosci a te stessa la situazione di violenza qualunque essa sia;

Tieni presente che la situazione potrebbe peggiorare e che non prendere alcuna decisione può porti di fronte al rischio di subire altre violenze;

Chiedi aiuto, anche quando ti viene consigliato di pazientare, di aspettare ancora un po' o di dargli un' altra possibilità;

Fatti aiutare da persone competenti, con loro potrai dare voce alla tua sofferenza e trovare soluzioni idonee per la tua protezione;
Sii fiduciosa di poter cambiare la tua vita e quella dei/delle tuoi/tue figli/e.

A cura della dr.a Sara Pretalli

***

Il tema più generale dell'accesso alla giustizia declinato dal punto di vista delle donne che subiscono violenza offre significativi spunti di riflessione ed approfondimento.
Ancora oggi molte donne non fanno immediatamente, né facilmente la scelta di denunciare all'autorità giudiziaria la violenza di cui sono vittime, in percentuale più rilevante quando l'autore è il partner.
Le ragioni sono molteplici: vergogna, educazione, percezione negativa di sé, insicurezza, debolezza economica, condizionamenti del contesto familiare e/o sociale, mancanza di informazioni e di riferimenti, preoccupazione per il futuro proprio ma soprattutto dei figli, mancanza di fiducia nella giustizia.
E' forse più "semplice" denunciare di aver subito uno stupro da un estraneo, ma quando si tratta di denunciare una situazione di violenza radicata nella famiglia o nella propria quotidianità, sono davvero tante ed importanti le implicazioni sul piano psicologico, economico, familiare.
Il vero problema per le donne è sapere di non essere sole dopo la denuncia.
Una prima risposta a questo problema che può essere adeguatamente affrontato solo attraverso una politica centrata sulla volontà di offrire risposte concrete, anche materiali (lavoro, casa, sostegno per i figli), ai bisogni e alle richieste espresse dalle donne che subiscono violenza – sta nell'offrire ogni informazione alle donne sui loro diritti, sugli strumenti di tutela previsti dal nostro ordinamento penale e civile, sull'accesso alla giustizia, sull'iter delle vicende giudiziarie.
Prendendo le mosse, innanzitutto, per quanto riguarda l'azione penale, dalle condizioni di procedibilità, imparando a distinguere i presupposti e le conseguenze di un esposto, di una querela – articoli 120 seguenti c.p., 336 seguenti c.p.p. (che è rimettibile), di una denuncia - articoli 330 seguenti c.p.p. (che è irreversibile, e costituisce un obbligo per taluni soggetti, es. obbligo di referto); a conoscere le tipologie dei reati ed a rendersi conto delle azioni da intraprendere nella fase delle indagini preliminari (predisposizione di memorie – art. 121 c.p.p., accertamenti tecnici e specialistici – articoli 359 seguenti c.p.p., ecc.) e delle regole che governano la formazione della prova – articoli 234 seguenti. c.p.p. (documentale, testimoniale, scientifica, ecc.) nel processo, con i suoi diversi riti (l'incidente probatorio – articolo 392 seguenti c.p.p., il patteggiamento – articolo 444 seguenti c.p.p., il giudizio abbreviato – articolo 438 seguenti c.p.p., il dibattimento – articolo 470 seguenti c.p.p.).
Significa offrire informazioni sui soggetti del processo (polizia giudiziaria, uffici giudiziari, consulenti tecnici e periti, pubblico ministero, giudice, imputato e suo difensore, persona offesa e suo difensore),

sulle competenze del Tribunale Civile, del Tribunale Penale e del Tribunale per i Minorenni e sui possibili "intrecci" degli interventi promossi dinnanzi alle diverse Autorità Giudiziarie.

Per quanto riguarda lo specifico ruolo della persona offesa, precisando le attribuzioni di accusa pubblica in capo al Pubblico Ministero ed il ruolo di difesa privata attribuito al difensore di persona offesa/ difensore di parte civile – articolo 74 seguenti c.p.p., in sinergia con il Pubblico Ministero per l'affermazione della responsabilità e della pena dell'imputato ed in autonomia per la rivendicazione del risarcimento del danno, anche in separato giudizio civile.

Infine, in materia di spese di giustizia, favorendo l'accesso al patrocinio a spese dello Stato – ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 e successive modifiche, ove ne ricorrano i presupposti per condizioni di reddito o per tipologia di reato (possono accedervi a prescindere dalle condizioni di reddito, le vittime dei reati di violenza sessuale – articoli 609 bis, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 609 undecies c.p. stalking – articolo 612 bis c.p., maltrattamenti in famiglia – articolo 572 c.p. pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili – articolo 583 bis c.p. reati in materia di pedo-pornografia, tratta e riduzione in schiavitù – articoli 600, 600 bis, 600 ter, 600 quinquies, 601, 602).

A cura dell'avv. Annamaria Marin

"LE SEPARAZIONI CONFLITTUALI E LO STALKING"

(14 Gennaio 2014)

LEGISLAZIONE (SEPARAZIONE-DIVORZIO)

Codice Civile Libro I

Matrimonio: articoli 143- 147 diritti e doveri dei coniugi

Separazione, divorzio: articoli 149/151-155

Responsabilità genitoriale: articoli 315- 315 bis- 316- 316 bis- 337 bis/337 octies

legge 898/1975: scioglimento del matrimonio

legge 54/2006: affidamento condiviso

Regolata legislativamente è solo la separazione tra un uomo e una donna legati dal vincolo del matrimonio, non è regolata la "separazione" di due conviventi, della cosiddetta coppia di fatto.

Separazione personale: procedimento avanti il Tribunale nel quale si formalizza che i coniugi hanno deciso di separarsi e si stabiliscono le condizioni che regoleranno il loro nuovo stato.

Il conflitto trova le sue radici nelle ragioni più varie coinvolgendo il mondo dei sentimenti e dei progetti di vita; è spesso frutto della delusione e del desiderio di vendetta o della esigenza di vedersi risarcire per la sofferenza.

La legge tiene poco o nulla in considerazione il mondo sentimentale e la sofferenza che la fine della vita di coppia può determinare.

Si limita a dettare regole che tutelino (o cerchino) di tutelare il coniuge più debole in campo economico; regola generale è che il coniuge più abbiente debba aiutare, cioè versare un contributo per il mantenimento, al coniuge (uomo o donna) che sia meno ricco.

Maggiore è l'intervento legislativo in presenza di figli (minori o non autonomi economicamente anche se maggiorenni) sia nati nel matrimonio sia nati al di fuori del matrimonio.

Rispetto ai genitori sia gli uni che gli altri hanno la stessa tutela, gli stessi diritti.

Sarà così previsto che pur affidati a entrambi i genitori vivranno presso l'una o l'altro con regole di frequentazione; che il genitore con cui vivono si veda assegnare (di solito) la casa dove viveva la famiglia per continuare ad abitarci; che l'uno e l'altra contribuiscano al loro mantenimento e quindi che vi sia se necessario un contributo per il mantenimento che un genitore versa all'altro.

Regole di tipo concreto per raggiungere le quali spesso la lotta, la battaglia è lunga. Regole che spesso non vengono poi osservate dando così origine a nuovi "conflitti". Regole che lasciano spesso insoddisfatte e deluse le parti in causa.

A cura dell'avv. Francesca Maggiolo

***

La legge n. 38/2009 "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale nonché in tema di atti persecutori" ha introdotto nel nostro ordinamento, all'articolo 612 *bis* c.p., il delitto di "atti persecutori" (cosiddetto stalking).

La norma sanziona condotte reiterate, caratterizzate dalla commissione di una pluralità di atti.

E' un reato di natura abituale, che punisce comportamenti che prima, non unitariamente considerati, potevano restare impuniti o essere perseguiti in maniera lieve o non adeguata (ad esempio: violenza privata – articolo 610 c.p.; violenza o minacce volte a far commettere un reato – articolo 611 c.p.; minaccia – articolo 612 c.p.; molestia o disturbo alle persone – articolo 660 c.p.).

E' rilevante valutare gli effetti che il reato produce sulla persona offesa (si tratta di reato di pericolo), anche in alternativa tra loro:

-un perdurante e grave stato d'ansia;

-un fondato timore per l'incolumità propria o di una persona vicina;

-la costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita.

I comportamenti diventano persecutori se posti in essere consapevolmente, reiteratamente, insistentemente.

Con la legge n. 119/2013, è stato ampliato il novero delle aggravanti per il reato di stalking (quando l'autore è il coniuge e pure in costanza del vincolo del matrimonio; quando è commesso con strumenti telematici o informatici); è stato introdotto l'arresto obbligatorio; è prevista l'irrevocabilità della querela in caso di minacce gravi e reiterate, oltre alla procedibilità d'ufficio se la vittima è minore d'età o disabile e se vi è connessione con altri delitti per i quali si deve procedere d'ufficio.

Nell'ambito della legge n. 38/2009, va segnalata l'importanza degli articoli 8 e 11, che prevedono misure di coordinamento e sostegno operativo alle vittime di stalking.

Articolo 8: ha introdotto lo strumento dell'ammonimento, che può essere disposto in via amministrativa dal Questore, su istanza di parte, con finalità di prevenzione, fino a quando non è proposta querela per il delitto di cui all'articolo 612 *bis* c.p.

Articolo 11: "Misure a sostegno delle vittime" stabilisce l'obbligo per forze dell'ordine, sanitari, istituzioni pubbliche di fornire informazioni e contatti alle vittime sui centri antiviolenza presenti nel territorio.

A cura dell'avv. Annamaria Marin

"LA TUTELA PER LE DONNE CHE SI RIBELLANO: IL PIANO NAZIONALE IL NUMERO VERDE 1522 LA RETE ANTIVIOLENZA"

(4 Febbraio 2014)

La valutazione del rischio

Il Comune di Venezia ha stipulato un Protocollo d'Intesa con il Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'*Adesione alla Rete Nazionale Antiviolenza* in coerenza con quanto previsto dal primo Piano Antiviolenza Nazionale e per dare continuità progettuale alla Rete Nazionale dei Centri Antiviolenza.

Quarantacinque sono gli enti pubblici che hanno stipulato analogo Protocollo e 32 fra questi sono Comuni, tutti questi si impegnano ad offrire alle donne e alla cittadinanza strumenti per il contrasto alla violenza di genere; uno fra i più importanti strumenti è il Numero Verde 1522, c*all-center nazionale antiviolenza* che le vittime di violenza possono chiamare gratuitamente 24 ore su 24 e che trasferisce la chiamata della donna al Centro Antiviolenza più vicino al territorio da dove proviene la chiamata. Dalla sottoscrizione del Protocollo consegue anche l'impegno dei Centri a monitorare il fenomeno, a mappare gli eventi e le strutture antiviolenza esistenti a livello locale e a favorire la messa in rete delle medesime.

L'obiettivo è di rendere più efficace l'azione di prevenzione e contrasto della violenza di genere e dello stalking, potenziando le forme di assistenza a sostegno delle donne vittime e dei loro figli e accrescendo la protezione delle vittime attraverso un'efficace collaborazione con le Forze dell'Ordine.

Uno dei momenti più delicati per le donne che chiedono aiuto è la fase di avvio del progetto di uscita dalla violenza poiché il loro *cambiamento* viene spesso vissuto dall'autore di violenza come una ribellione e può scatenare azioni/reazioni ancor più violente. E' un momento critico che le operatrici dei Centri e le Forze dell'Ordine affrontano anche avvalendosi di strumenti per la valutazione del rischio di violenza.

Per l'incontro di oggi abbiamo preparato uno studio della bibliografia esistente su questi strumenti elaborato dalla dottoressa in psicologia Claudia Zago e che sintetizzo di seguito.

In generale per valutazione del rischio di violenza si intende un concetto legato alla valutazione del rischio di recidiva, di reiterazione, di escalation della violenza che ruota intorno a tre concetti:

- rischio: derivante dalla valutazione dei comportamenti che già si sono verificati per tentare di prevedere il verificarsi di nuovi eventi;
- valutazione: attraverso l'individuazione di strumenti e soggetti che la realizzino con definizione di modalità e tempi;
- violenza: con attenzione alle diverse modalità e tipologie.

Per valutazione del rischio si intende un processo di identificazione e stima di una data situazione mediante un approccio sistemico che tenga conto di più fattori concatenati. La gestione del rischio, una volta partiti da una buona valutazione, è il processo che si mette in moto per prevenire o evitare la violenza cercando di influenzare i fattori di rischio e di vulnerabilità dei vari soggetti coinvolti in modo da modificare le circostanze in cui essa avviene attraverso un lavoro multi-agency di diverse strutture che fanno capo alla rete antiviolenza locale.

Obiettivo della valutazione del rischio è proteggere la donna da successivi eventi attraverso l'individuazione delle motivazioni che inducono o che mantengono la violenza e i fattori precipitanti della violenza stessa.
SARA, SARA-S, ISA ed EVA sono alcuni fra gli strumenti più usati.
SARA: monitora la violenza all'interno della coppia; SARA-S ne è la versione modificata e ridotta ed è quella più utilizzata dalle Forze dell'Ordine, Centri Antiviolenza, servizi sociosanitari, ricercatori. Attraverso colloqui con la donna gli operatori costruiscono una predizione del comportamento violento tenendo conto degli atteggiamenti che hanno favorito la violenza, precedenti penali, escalation, nonché l'uso di sostanze, la presenza di disturbi mentali, problemi relazionali e problematiche legate al lavoro. Considera anche i fattori di vulnerabilità della vittima quali ad esempio il sostegno inadeguato da parte dei servizi, condizioni abitative a rischio, condotta incoerente nei confronti dell'autore di violenza, paura estrema dell'aggressore, problemi di salute. Offre una stima di livello di rischio nell'immediato e fino ad oltre due mesi.
ISA: si concentra più sull'aumento della consapevolezza della donna vittima di violenza e si pone l'obiettivo di produrre un'autovalutazione del rischio di recidiva. E' uno strumento che viene utilizzato direttamente dalla donna con il supporto delle operatrici che procedono poi alla valutazione del rischio. Usato soprattutto dai Centri Antiviolenza e da operatori dei servizi socio-sanitari.
EVA: permette di raccogliere informazioni dettagliate per interventi in caso di maltrattamenti in famiglia spesso utilizzato dalle forze di polizia locale. Si tratta di un sintetico vademecum sul *che fare* prima, durante e dopo l'intervento per una lite in famiglia. Sperimentato anche da operatori della Polizia.
Altri strumenti sono più adatti alla valutazione del rischio di stalking; tra questi: *SILVIA, THAIS e ALBA*.
SILVIA: è utilizzato soprattutto dalle Forze di Polizia ed è costituito da una check-list di agile compilazione.
THAIS e ALBA: compilati dalla donna; il primo è costituito da una check-list; il secondo ha la struttura di un diario.

A cura della dr.a Patrizia Marcuzzo

***

LEGISLAZIONE

Decreto legge 11/2009 convertito in legge 38/2009: reato di atti persecutori (stalking) vedi articolo 612 bis c.p.
Articolo 11 – misure di sostegno- prevede per Forze dell'Ordine, presidi sanitari, istituzioni pubbliche che ricevono notizia di un reato di stalking l'obbligo di fornire informazioni relative ai centri antiviolenza presenti nel territorio e in particolare nella zona di residenza della vittima e che Forze dell'Ordine, presidi sanitari, istituzioni pubbliche provvedano a mettere in contatto le vittime con i Centri Antiviolenza qualora ne facciano richiesta.
Articolo 12- Numero Verde- prevede l'istituzione di un numero verde attivo 24 h su 24 h in favore di vittime di atti persecutori con finalità di fornire un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato delle adeguate competenze, nonché di comunicare prontamente, nei casi di urgenza e su richiesta della interessata, alle forze dell'ordine competenti gli atti persecutori segnalati.
Decreto legislativo 93/2013 convertito in legge 119/2013 cosiddetta sul Femminicidio –disposizioni urgenti in

materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere.

Art.5 – Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere

Art. 5 bis- Azioni per i Centri Antiviolenza e per le Case Rifugio

Legge regionale della Regione Veneto n. 5/2013-Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne.

Negli anni '70 e '80 non solo in Italia si sviluppa il tema e il modo per "liberare" le donne che subiscono violenza sessuale e/o domestica.

Si sviluppa l'idea che si tratti di un vero e proprio problema sociale e nascono su base volontaristica seminari, incontri, luoghi di accoglienza e progettazione di un nuovo futuro.

Nascono i primi centri Antiviolenza e nel 2006 viene sottoscritta una Carta dei Centri per dotarsi di valori comuni sulla base dei quali orientare il proprio operato.

Si individuano le caratteristiche di un Centro Antiviolenza: deve considerare la violenza maschile alle donne come un fenomeno che ha radici nella disparità di potere tra i sessi, deve essere costituito e gestito solo da donne, deve garantire alle utenti anonimato e sicurezza.

Svolge attività di consulenza psicologica, legale, medica, gruppi di sostegno, formazione, promozione, sensibilizzazione e prevenzione, raccolta e elaborazione dati, accompagnamento al lavoro.

Fondamentale l'apertura di Case Rifugio o Case Segrete che in collaborazione con i Centri Antiviolenza accolgono donne (con minori) in caso di emergenza.

Si cerca di coinvolgere Forze dell'Ordine, Pronto Soccorso, Servizi Sociali.

Vi è talvolta il supporto di soggetti pubblici; i**l Comune di Venezia ne realizza uno di carattere istituzionale.**

Nel 2008 nasce D.i.Re associazione nazionale dei Centri Antiviolenza.

Finalmente anche le istituzioni pubbliche sembrano affrontare il problema.

Nel 2006 a livello nazionale si istituisce il numero verde 1522 per l'ascolto e il sostegno di donne vittime di violenza, tuttora in funzione.

Dal 2009 il 1522 deve rispondere anche a donne che si dichiarano vittime di "stalking".

I Centri Antiviolenza sono considerati in sede legislativa per la prima volta nel 2009 all'articolo 11 della legge introduttiva del reato di atti persecutori; non si dà una loro definizione.

Spesso leggi regionali prevedono sostegni ai Centri sia dal punto di vista economico che offrendo strutture, che condividendo progetti strategie.

Se tutto ciò appare positivo va sottolineato che la legislazione contro la violenza sulle donne è legislazione di emergenza e frammentario e discontinuo è il supporto economico a iniziative di accoglienza e accompagnamento nel percorso di autonomia e riscatto.

Un buon esempio è la Legge Regionale Veneta che dà una definizione di centro antiviolenza e di case di accoglienza e prevede una serie di interventi regionali al fine di realizzare e sostenere centri antiviolenza e case di accoglienza, di sostenere enti locali e Aziende Sanitarie Locali per aumentare i servizi di supporto, di formazione del personale, di attività di monitoraggio e prevenzione. Il tutto con la previsione di fondi da stanziare anno per anno. (Nota bene: al momento della redazione del Vademecum i fondi inizialmente stanziati nel settembre 2013

sono stati dimezzati).

Nessuna iniziativa in sede nazionale vi è finora per lavorare sugli uomini per lo più incapaci di mettersi in discussione. Sporadiche, anche se valide, iniziative in tale senso si hanno da Associazioni essenzialmente private.

A cura dell'avv. Francesca Maggiolo

"IL MALTRATTAMENTO ECONOMICO: COME DIFENDERSI QUALI LE AZIONI BANCARIE DA INTRAPRENDERE"

(11 Marzo 2014)

La violenza economica, come le altre forme di violenza, viene agita all'interno di una relazione in cui vengono messe in gioco forme di potere e di controllo, in questo caso veicolate attraverso l'esercizio del denaro, nel suo uso più concreto e simbolico.

Il maltrattamento economico trae la sua forza dal tabù che il denaro rappresenta quando si parla di relazioni d'amore e di sentimenti, si compone di comportamenti che nulla hanno a che vedere con l'amore e che tuttavia vengono esercitati quasi sempre in *suo* nome, ad esempio un uomo può impedire alla propria compagna di lavorare "vendendo" questa sua decisione con parole d'amore *"Ci penserò io a te, non ti farò mancare niente"*, oppure agendo una violenza economica meno sottile ma altrettanto lesiva dal punto di vista della libertà, dignità e intelligenza, ad esempio non riconoscendo il lavoro domestico della donna, limitando o negando il suo diritto a disporre di reddito, costringendola in una condizione di dipendenza e nell'impossibilità di operare autonomamente scelte per se stessa e per i propri figli/e.

La violenza economica viene esercitata dall'uomo sulla donna, con molteplici modalità anche nelle dinamiche strutturali della società, laddove i ruoli per le donne e per gli uomini sono rigidamente assegnati con lo scopo di mantenere una diseguaglianza di potere e di valore, questo appare particolarmente evidente nel mondo del lavoro.

La peculiarità della violenza economica è quella di essere la meno evidente sia all'esterno, che per le donne stesse. Spesso, infatti, questa forma di maltrattamento vissuta come una condizione aggravante della propria situazione di violenza e non come una forma di violenza vera e propria. Sono azioni identificabili come violenza economica le seguenti:

- Privazione dei bisogni primari
- Divieto o obbligo di svolgere una attività lavorativa (più o meno esplicito)
- Costrizione a sottoscrivere contratti di credito
- Perdita all'accesso del credito comune
- Distruzione o danneggiamento delle proprie cose (documenti, effetti personali)

A proposito della cultura, società e mondo del lavoro, prendiamo in considerazione i dati pubblicati dall'ISTAT relativamente al REPORT "Il valore monetario dello stock di capitale umano" (febbraio 2014). La valorizzazione della vita di ciascuno di noi su basi attuariali e finanziarie è adottata da tutte le assicurazioni del mondo: il valore monetario attribuibile allo stock del capitale umano è calcolato sulla capacità media di ogni individuo di generare reddito, così l'Istituto Nazionale di Statistica ha attribuito che "Il capitale umano di ciascun italiano equivarrebbe a circa 342 mila euro" e le donne valgono metà degli uomini (231 mila euro contro 453 mila)

Il dato che colpisce di questo studio è la differenza tra uomini e donne: "Il 66% dello stock complessivo -

scrive l'Istat - si concentra nella componente maschile". La capacità di generare reddito per le donne, infatti, è ridotta quasi della metà (-49%) rispetto agli uomini.

Per l'Istat e non solo, le donne valgono la metà degli uomini ma valgono un po' di più se si considera il lavoro domestico. In questo ultimo caso le differenze di genere infatti si riducono sommando alle attività professionali tradizionali quelle di lavoro domestico: un calcolo più equo che porta le donne a un valore pro-capite di 431 mila euro (+12,3% rispetto ai maschi).

Un altro aspetto che è importante sottolineare parlando della violenza economica nel contesto lavorativo, è quello che viene nominato come "tetto di cristallo", ossia quella barriera invisibile che impedisce alle donne di far carriera.

Un tetto apparentemente invisibile, oltre cui le donne nel mercato del lavoro non riescono ad andare. Un divario trasversale in ogni categoria, che riguarda sia le retribuzioni a parità di ruolo che le cariche ricoperte dalle donne.

Secondo l'ultimo rapporto (Rapporto sulle retribuzioni italiane 2001" stilato da OD&M per conto del supplemento "Corriere Lavoro") le donne guadagnando in media meno degli uomini e continuano ad essere discriminate nel mondo del lavoro. Non è certo una novità, ma ora questa discriminazione è stata anche quantificata ed è pari al 26,6%. In Italia la discriminazione nel mondo del lavoro è peggiore rispetto a quella di altri paesi europei.

Come già accennato, spesso per le donne affrontare le questioni economiche con il proprio partner è ancora un tabù, *"Quando c'è di mezzo l'amore non è bene parlare di soldi"*, *"Mi fido ciecamente di lui"*, *"Non si affrontano le questioni economiche per paura di essere criticata da lui o da altri"*.

Tutto questo è frutto della cultura in cui siamo cresciute, che ha trasmesso alle donne il silenzio e l'accettazione incondizionata, è tempo di diffondere un messaggio diverso, ovvero che amare non significa rinunciare al diritto di conoscere, di sapere, di scegliere come costruire le basi, anche economiche del proprio futuro, della propria famiglia.

E' importante che le donne sappiano che non esiste una maniera più giusta di un'altra -mi riferisco ad esempio alla scelta tra comunione e separazione dei beni- e che, per tutelarsi, è indispensabile essere a conoscenza delle varie possibilità e dei propri diritti.

Amministrazione di denaro e patrimonio

In ogni relazione di coppia dovrebbe esserci fiducia, non si dovrebbe arrivare a nascondere all'altro partner la propria condizione economica, indipendentemente che si sia sposati o meno, in comunione o separazione dei beni. Entrambi i partner devono contribuire al bilancio familiare proporzionalmente a quanto posseggono, a quanto in quel momento possono.

Anche il conto in banca è spesso motivo di dibattito tra i coniugi.

Nella mia esperienza di lavoro le violenze economiche che ho maggiormente incontrato sono:

-Non condividere le decisioni relative al bilancio familiare

-Non dare informazioni sulla propria condizione reddituale o nascondere la propria condizione patrimoniale

-Non contribuire al bilancio familiare: costringere la donna a spendere solamente il suo stipendio nelle spese

domestiche

-Tenere la donna ed eventuali figli in privazione economica continua

-Umiliare la donna gettandole il denaro, privarla delle carte di credito

-Lasciare che sia solo la donna ad occuparsi delle spese necessarie per i figli

-Costringere la donna a diventare garante dei propri debiti, firmando contratti o assegni in bianco, costringerla a fare ulteriori debiti a suo nome

La violenza economica sulla donna si può manifestare attraverso l'obbligo di un'attività lavorativa, oppure, più di frequente, con la negazione della possibilità di lavorare attraverso mezzi sia psicologici che materiali: *"Sono passati anni da quando hai lasciato il lavoro non sei competitiva"*, *"Il mercato del lavoro è diventato troppo difficile, è meglio che ti occupi della casa e dei bambini"*; *"Quel lavoro al bar non è serio, ti fa sembrare una poco di buono"*.

Tutto ciò comporta uno stato di dipendenza, controllo, privazione di libertà e violenze verbali che si possono trovare in espressioni quali: *"Sono io che ti mantengo"*, *"Pago tutto io"*, *"Sei capace solo di pulire casa"*. In quest'ultimo caso non viene riconosciuto il lavoro fatto dalla donna per il menage familiare che di default è a suo carico ma senza riconoscerlo come "prodotto".

Concluderei accennando alla storia di Maria una donna con la quale ho condotto un percorso di sostegno psicologico presso il Centro Antiviolenza e che certamente ha subito nel corso degli anni di matrimonio le diverse forme della violenza economica.

"Maria, è stata costretta a lasciare il lavoro una volta nata la prima figlia, per anni il marito le lasciava pochissimi soldi per la spesa, mettendola nella condizione di fare salti mortali per imbandire una cena.

Quando le due figlie sono diventate più grandi è riuscita a trovare un lavoro come barista, utilizzava i soldi che guadagnava per comprare vestiti, materiale scolastico e fare piccoli regali alle figlie. Il marito pur guadagnando molto bene non contribuiva a queste spese.

Un giorno però è andato al bar in cui lavorava Maria e dopo una scenata furibonda Maria non ha potuto far altro che abbandonare anche questo lavoro.

Alcuni anni dopo ha scoperto che il marito aveva molte relazioni extraconiugali, trovando gli scontrini di alcune gioiellerie, infine si è vista arrivare a casa le ricevute di un finanziamento.

In fase di separazione il marito se n'è andato da casa prelevando tutti i soldi dal conto corrente cointestato e per molti mesi si è rifiutato di pagare la rata dell'università della figlia, ha cercato di dimostrare una condizione reddituale più sfavorevole con lo scopo di dare un mantenimento molto inferiore alle sue possibilità".

A cura della dr.a Sara Pretalli

***

Riferimenti normativi:

* articolo 3 , 29 e 31 della Costituzione
* articolo 143 c.c. diritti e doveri reciproci dei coniugi
* articolo 144 c.c. indirizzo della vita famigliare e residenza della famiglia
*articolo 145 c.c. intervento del Giudice
* articolo 146 c.c. allontanamento dalla residenza famigliare
* articolo156 c.c. effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi

Il maltrattamento economico non può essere fatto coincidere con il maltrattamento psicologico e può essere definito con l'esclusione della gestione di risorse economiche anche se frutto del lavoro o delle disponibilità del soggetto escluso.

Questo comportamento non confligge solo con il dovere di contribuire ai bisogni della famiglia in relazione alle proprie sostanze ed alla capacità di lavoro professionale e casalingo ma è anche fonte di disagio psicologico, di insicurezza, di difficoltà economica, di diminuzione o perdita delle risorse economiche personali, di povertà.

Non tutti i comportamenti sono da porsi ovviamente sullo stesso piano: li possiamo qualificare come scorretti, gravi e gravissimi a seconda delle conseguenze che hanno sul soggetto che li subisce.

In via esemplificativa alcuni di essi:

* non far accedere al proprio conto corrente personale;
* occultare le entrate della famiglia;
* consegnare delle somme di denaro per i bisogni della famiglia pretendendo però il rendiconto del loro utilizzo;

Più gravi:

* negare il denaro
*acquistare beni per la famiglia escludendo l'altro soggetto

ed ancora:

* sottrarre il bancomat, le carte di credito
* costringere la parte a sottoscrivere piccoli prestiti personali che non rispondono a necessità famigliari
* sottoscrizione di polizze a nome di un soggetto che è beneficiario quando il pagamento viene fatto però da un altro
* aperture di attività economiche con accensione di Partita Iva ed iscrizione a Camera di Commercio
* sottoscrizione di fideiussioni bancarie

Oltre a questo la previsione di una doppia contabilità famigliare di cui l'una conosciuta l'altra sconosciuta.

In buona sostanza un modo per:

* mantenere occulte le reali disponibilità famigliari;
* escludere dalla gestione delle risorse famigliari;
* controllare la gestione stessa;
* coinvolgere in operazioni bancarie o comunque in atti aventi rilevanza esterna che possono comportare un esposizione economica od addirittura una situazione di pericolo.

A cura dell'Avv. Margherita Salzer

***

Abbiamo visto (incontro svolto al Lido il 4.6.13) come il lavoro sia strumento di EMANCIPAZIONE, ma è proprio nell'ambito lavorativo che si verificano assai frequentemente situazioni di DISCRIMINAZIONE, SFRUTTAMENTO, MALTRATTAMENTO ECONOMICO.

Sotto questo aspetto la donna può essere maltrattata:

- nel lavoro in quanto donna (ad esempio perché subisce attenzioni moleste dal datore di lavoro o dai colleghi, oppure perché è inquadrata in categorie contrattuali più basse a parità di lavoro con i colleghi maschi)
- nel lavoro in quanto svolto in comune con il proprio marito o compagno.

Per quel che riguarda il primo tipo di maltrattamento ci sono leggi specifiche di tutela che considerano il presupposto della condizione femminile come motivo ricorrente di discriminazione.

Ad esempio la legge n. 7/1963 che prevede la nullità pressoché assoluta del licenziamento delle lavoratrici nel periodo compreso tra le pubblicazioni e l'anno successivo alla celebrazione del matrimonio, e delle dimissioni nel medesimo periodo, oppure la legge n. 1204/1971 che prevede la stessa nullità nel periodo tra l'accertamento dello stato di gravidanza e l'anno dalla nascita del bambino.

Queste ed altre le situazioni codificate ma vi è poi un concetto difficile e sfuggente, quello della DISCRIMINAZIONE.

Come è possibile individuare concretamente una discriminazione sul lavoro per ragioni sessuali?

Il Decreto Legislativo n. 198/2006 è in tal senso rilevante per tutto il Libro II Titolo I Pari Opportunità nel lavoro.

In particolare l'art.40 definisce le molestie sessuali sempre come discriminazione.

Importante! La cosiddetta Riforma Fornero che ha modificato l'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori e riconosce piena tutela in caso di licenziamento discriminatorio, quindi anche per molestie sessuali, anche per piccole aziende, così come per licenziamento a causa del matrimonio o in maternità.

Vi è poi il secondo caso di maltrattamento economico, ovvero quello in cui la figura del datore di lavoro coincide con quella del marito/ compagno.

E' una situazione molto frequente che trae origine dalla famiglia come unità economica: si vive assieme, si condivide anche il lavoro, spesso senza particolari formalità.

Si possono verificare diverse ipotesi.

I due hanno costituito una società, ed allora varrà la normativa relativa, come per qualsiasi altro tipo di società.

Lo stesso vale nel caso in cui sia formalizzato un rapporto di lavoro subordinato: la moglie o la compagna regolarmente assunta avrà gli stessi diritti e doveri di un altro dipendente.

Purtroppo però molto frequentemente non c'è NESSUNA FORMALIZZAZIONE.

Un tempo esisteva addirittura una "presunzione di gratuità" del lavoro in famiglia, per la cosiddetta "affectio

maritalis" poi la riforma del 1975 (nuovo diritto famiglia) ha inserito nel codice civile l'articolo 230 bis c.c.

L'IMPRESA FAMIGLIARE

Cos'è'? E' il caso del *"(...) famigliare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nella impresa famigliare"*(articolo 230 bis cc I comma).

E' un'ipotesi residuale ma preziosa. Sia per regolare il rapporto di lavoro comune durante il matrimonio, sia in caso di separazione con la liquidazione della quota, è grazie a questa norma che molte donne che hanno lavorato per anni assieme al marito o compagno si sono viste riconoscere dal giudice del lavoro una congrua liquidazione.

Ma come tutelarsi prima?

Con un CONTRATTO, ovvero una convenzione (soprattutto in caso di convivenza) che regoli anche i rapporti economici di lavoro comune, soprattutto in caso di chiusura del rapporto.

Si tratta di una attività privata, che trae origine quindi solo dalla volontà delle parti, non da una legge.

E' quindi importante avere le conoscenze necessarie per tutelarsi anticipatamente prima di intraprendere una attività economica con il marito/compagno e scegliere lo strumento giuridico più idoneo. In tal senso vi è anche una proposta di legge del Consiglio Nazionale del Notariato per il PATTO DI CONVIVENZA. Si tratta di uno schema contrattuale che regola sia le questioni economiche durante e dopo la chiusura di una convivenza, sia quelle relative alla cure mediche ed alla assistenza reciproca.

A cura dell'avv. Chiara Santi

"COPPIE DI FATTO E COPPIE CONIUGATE"

(8 Aprile 2014)

Sul matrimonio dal punto di vista legale crediamo di sapere tutto e invece…

Vediamo intanto la NORMATIVA:

COSTITUZIONE

Articolo 2 "*la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle* ***formazioni sociali*** *dove svolge la sua personalità(...)"* Il matrimonio è una di queste.

Articolo 29 Definizione di FAMIGLIA come "società naturale fondata sul matrimonio".

CODICE CIVILE

Negli ultimi quaranta anni ci sono state tre riforme: legge n. 151/1975 (Nuovo diritto famiglia), legge n. 54/2006 (Affidamento condiviso), decreto legislativo n. 154/2013 (responsabilità genitoriale).

La riforma del 1975 ha costituito una vera rivoluzione copernicana: siamo passati dalla famiglia patriarcale al matrimonio come relazione tra due persone LIBERE e UGUALI.

Le due successive riforme sono relative soprattutto al rapporto di filiazione, ed hanno condotto alla concreta applicazione di due principi: il diritto del minore alla doppia genitorialità (affidamento condiviso) e la completa equiparazione di tutte le forme di filiazione, biologiche e non (responsabilità genitoriale).

Gli articoli 143,144, 147 del codice civile possono definire lo Statuto del matrimonio, stabiliscono diritti e doveri dei coniugi (residenza, condivisone ecc.) e l'articolo 148 regola l'aspetto economico.

In ciascuno di essi ai coniugi è chiesto di scegliere assieme e condividere le decisioni fondamentali per stabilire l'indirizzo famigliare (liberi e uguali!).

Nuovo regime patrimoniale: la regola è la COMUNIONE DEI BENI (articolo 159), è un regime economico che tutela il soggetto più debole in quanto prevede che divengano di proprietà comune tutti i beni acquistati dopo il matrimonio anche dai coniugi separatamente.

Sono esclusi dalla comunione i beni personali (eredità, donazioni, risarcimenti) L'amministrazione è disgiunta (liberi e uguali!).

Diversamente i coniugi possono optare per la separazione dei beni, che lascia ciascuno proprietario dei beni separatamente acquistati, o per forme di comunione convenzionale.

Vi sono poi due ipotesi normativamente previste molto importanti: l'impresa famigliare (articolo 230 bis c.c. vedi paragrafo su maltrattamento economico) e il FONDO PATRIMONIALE (articoli 167 e successivi c.c.)

Si tratta di un insieme di beni specificamente individuati con un atto pubblico o per testamento destinati "(…) *a far fronte ai bisogni della famiglia*" (articolo 167 I comma c.c.). Questi beni, in ragione della loro destinazione, non possono essere pignorati e devono essere utilizzati soltanto a fini famigliari.

FINE DEL MATRIMONIO

Diversi possono essere i fatti che fanno venir meno il matrimonio: la morte di uno dei coniugi, l' annullamento (per vizi degli originari dell'atto e/o della volontà dei contraenti o mancanza dei requisiti essenziali) ma soprattutto (liberi e uguali! La volontà di portare avanti il matrimonio deve proseguire da

entrambe le parti senza costrizioni) la separazione e divorzio.
La separazione non si concede: vi è un preciso presupposto giuridico definito dall'articolo151: devono essere avvenuti *" fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza"*.
L'articolo 156 regola gli effetti economici della separazione, compreso l'eventuale assegno di mantenimento e le garanzie per l'effettivo pagamento, il 157 la riconciliazione di fatto come causa di decadenza di tutti gli effetti giuridici della separazione e il 158 la separazione consensuale e omologa.
Soltanto il divorzio produce la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio, ovvero la sua fine effettiva.
Se solo separati i coniugi sono ancora sposati (importante per la successione! Se non c'è addebito il coniuge separato ha pieni diritti di successione al pari di un coniuge non separato).
La legge n. 898/70 regola i casi di divorzio, ipotesi più comune quella del decorso di tre anni dalla separazione. Importanti l'articolo 5 che prevede un assegno divorzile di carattere anche risarcitorio, in ragione dei motivi e del contributo economico dei coniugi alla formazione del patrimonio e dei singoli, l'articolo 9 che prevede la eventuale divisione di una pensione dell'ex coniuge defunto e il 12 bis che assicura all'ex coniuge titolare di assegno divorzile una quota del TFR (trattamento di fine rapporto) dell'altro proporzionale agli anni di matrimonio.
SUCCESSIONE
Al coniuge superstite è sempre (quota di legittima) riservata la quota di 1/2 o 1/3 (in caso di compresenza di figli) del defunto e sempre e comunque l'uso della casa coniugale e dei mobili (articolo 585 c.c.).
Come già detto il coniuge separato senza addebito è equiparato al coniuge, mentre per quello cui fosse stata addebitata la separazione è previsto solo un eventuale assegno alimentare a carico della eredità (articolo 548 c.c.).
Infine l'articolo 2122 c.c. regola la divisione del TFR in caso di morte del lavoratore, attribuendo – in maniera diversa dalla ordinaria successione – oltre a coniuge e figli anche a eventuali affini e parenti conviventi con il defunto, *"(...) secondo il bisogno di ciascuno"* a causa della natura previdenziale dell'istituto.

A cura dell'avv. Chiara Santi

***

Costituzione: articolo 2 per coppie di fatto in quanto formazione sociale; articolo 29 famiglia-matrimonio
Codice Civile
legge 54/2006: affidamento condiviso
legge 219/2012: parificazione tra figli nati entro o fuori del matrimonio
Responsabilità genitoriale: articoli 315/317 bis-337 bis/337 octies
legge 219/2012: parificazione tra figli nati entro o fuori del matrimonio
decreto legislativo n.154/2013: **In vigore dal 7/2/2014 ha profondamente innovato la materia.**

Il matrimonio, la famiglia, l'unione tra uomo e donna sono stati regolati nei modi più diversi; il sistema in vigore e recepito dal codice civile (codice lo ricordo del 1942) è di ispirazione piuttosto borghese e cattolica; la più profonda modifica risale al 1975 con l'introduzione del cosiddetto "nuovo diritto di famiglia", molte innovazioni e cambiamenti si sono succeduti da allora. Nel matrimonio e a causa del matrimonio i coniugi (e gli ex coniugi) acquistano diritti e obblighi previsti specificamente.

Coppia di fatto; è "gruppo sociale" non definito da alcuna norma, chi costituisce una coppia di fatto non acquista per il fatto della convivenza alcun diritto e/o alcun obbligo. Né per i componenti vi è una tutela se la coppia si scioglie.

A fronte dell'aumento nella realtà sociale di coppie di fatto (persone legate da vincolo affettivo-familiare non necessariamente di sesso diverso) si è venuti al riconoscimento di alcuni diritti o posizioni di vantaggio alla/al convivente.

Per esempio la Corte Costituzionale (e in parte la legislazione) consente la successione nel contratto di locazione; alcune sentenze riconoscono il diritto al risarcimento del danno in caso di morte o lesioni della/del convivente per fatto illecito del terzo (incidente stradale, infortunio sul lavoro).

Alla/al convivente si applicano anche alcune previsioni legislative ovvero: possibilità per il convivente di astenersi da testimoniare in sede penale, il reato di maltrattamenti di famiglia e la legislazione cautelare in caso di abusi in famiglia (dove la famiglia è anche quella di conviventi) possibilità attribuita alla/al convivente di richiedere l'interdizione, l'inabilitazione e la nomina di Amministratore di sostegno, la legge sui consultori pubblici che operano genericamente a favore delle coppie; ancora la previsione di permessi ai detenuti in caso di gravi condizioni di chi coabitava, o della famiglia anagrafica come "persone legate da vincoli affettivi e coabitanti".

Manca una previsione dei diritti e degli obblighi reciproci interni alla coppia o conseguenti alla relazione; sono stati affrontati o regolati solo alcuni aspetti della convivenza.

Si può ovviare con il cosiddetto CONTRATTO (o Patto) DI CONVIVENZA. E' un accordo privato nel quale le parti possono impegnarsi a comportamenti che si ispirano ai diritti e agli obblighi previsti nel matrimonio ma **attenzione, non è propriamente un contratto.**

Il CONTENUTO di questo tipo di accordo: diritto di abitazione, somma mensile al convivente, comproprietà di beni, non può avere per oggetto modifica alle norme sull'eredità, non può avere per oggetto la pensione di reversibilità.

Molto si può fare attraverso un testamento.

Va invece ricordato che assoluta è ormai la parificazione tra i figli nati nel matrimonio e fuori dal matrimonio e che la tutela normativa accordata è identica.

A cura dell'avv. Francesca Maggiolo

"LA LEGISLAZIONE ITALIANA IN MATERIA DI VIOLENZA E LA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE"

(6 Maggio 2014)

Il panorama regionale

Il Veneto ha recentemente riordinato le norme relative al fenomeno della violenza di genere con la Legge Regionale n.5 del 2013: "Interventi regionale per prevenire e contrastare la violenza contro le donne".

La Regione ha così normato i requisiti che devono possedere i Centri Antiviolenza, le Case Rifugio e le Case di Secondo Livello arrivando a identificare e a mappare le strutture regionali di sostegno alle donne vittime di violenza. Il censimento ha permesso di elaborare un elenco delle strutture di accoglienza aventi le caratteristiche previste dalla legge e distinti per tipologia di intervento. Il censimento comprende anche il nostro Centro Antiviolenza insieme alla Casa Rifugio e alla Casa di Secondo livello, sempre del Centro Antiviolenza. L'elenco dei Centri e delle Case viene aggiornato annualmente ed è rintracciabile sulla seguente pagina web della regione:

http://www.regione.veneto.it/web/pari-opportunita/rilevazione-delle-strutture-regionali

	Provincia	Abitanti	Centri Antiviolenza	Case Rifugio	posti letto per donne *	Case Rifugio di secondo livello	posti letto per donne *
1	Belluno	209.364	1	/	/	1	3
2	Padova	927.848	2	2	8	4	16
3	Rovigo	242.543	1	1	3	/	/
4	Treviso	881.245	1	/	/	1	4
5	Venezia	847.983	5	2	9	2	5
6	Verona	907.352	2	1	4	/	/
7	Vicenza	865.421	3	3	7	4	14
	Totale	4.881.756	15	9	31	12	42
	Comune di Venezia	270.843	1	1	7	1	3

* ogni Casa Rifugio e ogni Casa di Secondo Livello dispone di posti letto anche per eventuali minori figli delle donne ospiti

Le indicazioni contenute nella Legge Regionale rappresentano una svolta positiva all'interno della traccia segnata dal Forum delle Esperte della Conferenza dell'Unione Europea sulla Violenza contro le donne, che nel 1999 stila un documento contenente le seguenti *Raccomandazioni* per gli stati membri: "Tutti i governi

nazionali sono obbligati a istituire e a finanziare un sostegno, complessivo e gratuito, per le donne che hanno subito violenza e i loro bambini – senza riguardo allo stato civile". Secondo questi standard i servizi di aiuto alle donne vittime devono essere gratuiti, fondati sul lavoro con le donne sull'empowerment e l'auto-aiuto, con personale esclusivamente femminile che lavora in équipe (retribuita e formata); apertura 24 ore su 24 e rivolti a tutte le donne che subiscono violenza senza distinzione etniche o di provenienza, con garanzia di anonimato e riservatezza e finanziamenti stabili e sufficienti garantiti dal governo centrale. La priorità dev'essere data alla sicurezza delle donne e dei bambini e viene stimata la necessità di un posto letto ogni 10.000 abitanti.
Per il Comune di Venezia il dato è di un posto letto ogni 27.000 abitanti. Per quanto riguarda la nostra Regione emerge che i posti letto censiti sono in misura di uno ogni 67.000 abitanti se consideriamo il totale dei posti disponibili fra Case Rifugio e Case di Secondo livello. Siamo ancora lontani dalle indicazioni contenute nelle Direttive Europee anche se è da riconoscere una maggiore attenzione da parte di tutte le istituzioni del territorio, sia locali che regionali. Questa annotazione positiva deve fare però i conti con forme di finanziamento basate ancora sulla partecipazione a bandi pubblici regionali per il finanziamento di progetti ad hoc. Più positiva la situazione del Centro Antiviolenza del Comune di Venezia, finanziato stabilmente dall'amministrazione Comunale sin dalla sua istituzione nel 1994 e che ha potuto implementare i finanziamenti grazie alla partecipazione anche a bandi di finanziamento sia nazionali che regionali.

A cura della dr.a Patrizia Marcuzzo

***

Nell'ultimo biennio vi è stata in Italia una vera e propria proliferazione di norme in materia di violenza sulle donne, che in precedenti incontri abbiamo avuto modo di esaminare più in dettaglio.
Al termine del nostro excursus e prima di esaminare la legge n. 5/2013 della Regione Veneto, è doveroso esprimere alcune considerazioni sulla normativa vigente nel nostro Paese.
Permane il carattere repressivo, di impronta carcero-centrica delle novelle legislative, per lo più ispirate da logiche emergenziali e di consenso nell'opinione pubblica piuttosto che a buone tecniche legislative.
Al di là del comune richiamo ai principi stabiliti dalle convenzioni europee di Istanbul (Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza domestica, 11.05.2011) e di Lanzarote (Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale), il quadro normativo italiano è disorganico (non è stato varato un Testo Unico, come è avvenuto ad esempio in materia di immigrazione o di sostanze stupefacenti) e ben lontano dall'inquadramento sistematico e complessivo del problema che è stato adottato in altri Paesi dell'Unione Europea.
Si pensi, ad esempio, alla Ley Organica spagnola (legge n. 1 del 28.12.2004, contenente misure di protezione integrale contro la violenza di genere) e alla legislazione inglese, ma anche alle norme di Paesi che aspirano ad entrare nell'Unione Europea, quali ad esempio l'Albania (legge n. 9669 del 18.12.2006 *"Misure contro la violenza nei rapporti familiari*") al cui impegno dobbiamo guardare nella prospettiva

europea e a fronte della sempre più diffusa presenza di cittadini stranieri sul territorio italiano, con correlate esigenze di tutela legale.

Nella normativa vigente mancano ancora strumenti adeguati: nell'ambito della sensibilizzazione, prevenzione ed individuazione dei casi; della pubblicità e dei mezzi di comunicazione; dell'assistenza sociale integrata alla vittime in materia di lavoro, salute, abitazione; del trattamento, penitenziario e non, di stalkers e sex offenders.

La legge regionale n. 5/2013 del Veneto *"Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne"*, costituisce un importante riconoscimento, nell'ambito delle politiche di contrasto della violenza contro le donne, al ruolo dei centri antiviolenza e delle case rifugio.

Da anni, nella nostra Regione, operano Centri Antiviolenza e Case delle Donne, su impulso prevalente di associazioni onlus che operano con la finalità di contrastare e prevenire la violenza nei confronti delle donne e dei loro figli, attraverso interventi di prevenzione, sostegno, consulenza e ospitalità delle vittime della violenza, che trovano fondamento nelle direttive ed i protocolli di organismi internazionali quali l'Unione Europea, la Commissione CEDAW e l'Organizzazione mondiale della Sanità, organismi che da tempo riconoscono l'importanza dei Centri Antiviolenza sia per consentire l'emersione del fenomeno, sia per l'efficacia degli interventi, delle competenze e delle esperienze maturate.

Assume, quindi, fondamentale importanza la programmazione, il coordinamento ed il finanziamento di interventi regionali finalizzati all'implementazione dell'esperienza dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio, alla promozione dell'intervento di rete tra tutti i soggetti – istituzionali e non – impegnati nelle iniziative di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne e di sostegno alle vittime, alla realizzazione di attività di monitoraggio e studio del fenomeno e di promozione di misure di contrasto, anche di carattere informativo, culturale ed educativo.

La legge regionale può essere uno strumento importante per garantire assistenza, sostegno e percorsi di autonomia e superamento del disagio alle donne vittime di violenza, sole o con figli, senza distinzione di etnia, religione classe sociale ed in raccordo con la rete dei servizi sociali e delle associazioni del territorio, con fruizione gratuita delle strutture suindicate.

A cura dell'avv. Annamaria Marin

Se il progetto era quello di eLaborare Insieme peRcorsi Antiviolenza, insieme si è fatto anche il percorso degli incontri giuridico – legali con le diverse tappe presso le municipalità veneziane.

Per l'appunto di un Percorso si è trattato, che ci ha viste protagoniste tutte, corsiste, docenti e donne della città ad un progressivo avvicinamento ai temi relativi al diritto / ai diritti che più ci appartengono.

Abbiamo ritenuto utile, per lasciare una piccola traccia concreta dei nostri passi, raccogliere dei brevissimi riassunti dei diversi incontri, senza pretese di esaustività, ma con la convinzione di poter fornire ad altre donne qualche sassolino che segni nuovi percorsi sulla strada dei diritti, come Pollicino.

Francesca Maggiolo, Annamaria Marin, Maria Margherita Salzer, Chiara Santi - avvocate -